



FEASR
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
L'Europa investe nelle zone rurali



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”

Misura 4

Sottomisura 4.1

Tipologia di intervento 4.1.2

“Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole - Giovani agricoltori”

CRITERI APPLICATIVI E DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Indice

Definizioni	4
1. Finalità	6
2. Riferimenti normativi e altra documentazione	6
3. Territorio di applicazione	7
4. Disponibilità finanziaria	7
5. Beneficiari	8
6. Investimenti	8
6.1. Costi ammissibili	8
6.2. Costi non ammissibili	8
7. Condizioni di ammissibilità	9
7.1. Requisiti di ammissibilità del richiedente (soggettivi)	9
7.1.1. Attestazione del possesso dei beni	9
7.2. Requisiti di ammissibilità dell'intervento (oggettivi)	10
7.2.1. Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità dell'azienda	10
7.3. Requisiti di ammissibilità per determinate tipologie di intervento	10
7.3.1. Interventi che riguardano l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	10
7.3.2. Interventi che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili	11
7.3.3. Interventi che riguardano l'acquisto di macchine e attrezzi usati	11
7.3.4. Interventi che riguardano l'acquisto di terreni	11
7.3.5. Interventi che riguardano il settore irriguo	12
7.3.6. Interventi che riguardano l'acquisto di fabbricati rurali	12
7.3.7. Investimenti collettivi	12
8. Tipologia e intensità dell'aiuto	13
9. Cumulo degli aiuti	13
10. Criteri di selezione	14
11. Domanda di aiuto	14
11.1. Quando presentare la domanda di aiuto	14
11.2. Come presentare la domanda di aiuto	14
12. Istruttoria della domanda di aiuto	14
12.1. Soggetti coinvolti	15
12.1.1. Responsabile del procedimento	15
12.1.2. Supervisore dell'istruttoria	15
12.1.3. Responsabile dell'istruttoria	15
12.1.4. Commissione tecnica	15
13. Fasi procedurali	16
13.1. Ricevibilità della domanda	16
13.2. Ammissibilità della domanda	16
13.3. Approvazione graduatoria	16
13.4. Perfezionamento delle domande	17
14. Realizzazione dell'intervento	17
14.1. Data di inizio	17
14.2. Termine	18
14.3. Proroghe	18
15. Varianti	18
15.1. Definizione delle varianti	18
15.2. Presentazione delle domande di variante	19

15.3.	Istruttoria delle domande di variante	19
16.	Domanda di pagamento ed erogazione del contributo	20
16.1.	Quando presentare la domanda di pagamento	20
16.2.	Come presentare la domanda pagamento	20
17.	Modalità di pagamento delle spese sostenute	20
17.1.	Giustificativi di spesa	20
17.2.	Giustificativi di pagamento	21
18.	Istruttoria della domanda di pagamento	22
18.1.	Soggetti coinvolti	22
18.1.1.	Responsabile del procedimento	22
18.1.2.	Supervisore dell'istruttoria	22
18.1.3.	Responsabili dell'istruttoria	22
18.2.	Fasi procedurali	22
18.3.	Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento	23
18.4.	Erogazione dell'anticipo e fidejussioni	23
18.5.	Erogazione dello stato di avanzamento lavori (SAL)	24
18.6.	Erogazione del saldo	24
19.	Disposizioni generali in materia di controlli	24
19.1.	Controlli amministrativi	24
19.2.	Visita in situ	25
19.3.	Controlli in loco	25
19.4.	Controlli ex-post	25
20.	Decadenza ed esclusione dal contributo	26
20.1.	Casi di esclusione	26
20.2.	Casi di decadenza	26
21.	Rinuncia ed errori palesi	26
22.	Impegni del beneficiario	27
22.1.	Impegni essenziali	27
22.2.	Impegni accessori	28
23.	Obblighi di informazione e pubblicità	28
24.	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	29
25.	Clausola compromissoria	29
26.	Informativa sul trattamento dati personali	30
27.	Disposizioni finali	30
	Allegato I - Criteri di selezione	31
	Allegato II - Produzioni standard	34
	Allegato III - Documentazione generale e specifica	38
	Allegato IV - Parametri tecnico, economico e aziendali da applicarsi per la valutazione della congruità delle specifiche progettuali o delle forniture.	43
	Allegato V - Ragionevolezza dei costi	46
	Allegato VI - Costi unitari massimi e listini prezzi di riferimento	52
	Allegato VII - Tabella di congruità delle macchine agricole	56

Definizioni

Ai fini del presente bando, oltre alle definizioni previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di Sviluppo Rurale e dalle disposizioni comuni per i fondi strutturali, valgono le definizioni puntuali di seguito riportate.

- A. AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- B. ARM e ARPM: ad esclusione del Comune di Aosta i restanti 73 Comuni valdostani sono classificati come zona D "Aree rurali con problemi di sviluppo" e, in continuità con il precedente periodo di programmazione, a livello regionale sono stati identificati due diversi gradi di marginalità per le aree rurali, le Aree Rurali Marginali e le Aree Rurali Particolarmente Marginali (vedi relativa carta nel PSR 14/20).
- C. AUTORITA' DI GESTIONE (AdG): l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale.
- D. BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di aiuto risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.
- E. CANTIERABILITÀ: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.).
- F. CONTI CORRENTI DEDICATI: conti correnti bancari o postali, intestati al beneficiario, dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad una domanda di aiuto. Il beneficiario dovrà utilizzare questi conti sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di aiuto che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questi conti permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e l'eventuale canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione). In caso di modifiche il nuovo conto corrente deve essere inserito tempestivamente nel fascicolo aziendale e comunicato alla Struttura competente antecedentemente al pagamento delle spese mediante tale conto.
- G. DOMANDA DI AIUTO: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo rurale.
- H. DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.
- I. ELEGGIBILITA' DELLE SPESE: sono eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese sostenute dall'avente diritto a decorrere dal giorno successivo la presentazione della domanda di aiuto ad eccezione delle spese generali propedeutiche.
- J. FASCICOLO AZIENDALE: contenitore cartaceo e elettronico contenente tutte le informazioni dichiarate, controllate e verificate di ciascun soggetto esercente una delle attività necessarie per accedere al sostegno previsto dalle singole schede di misura del PSR.
- K. FASCICOLO DI DOMANDA: contenitore cartaceo ed elettronico della documentazione amministrativa, tecnica e contabile necessaria alla effettuazione dei controlli amministrativi circa la congruità degli elementi dichiarati in domanda dal richiedente. La responsabilità in

ordine alla corretta tenuta e integrazione del fascicolo di domanda rimane in capo al richiedente che sottoscrive la domanda.

- L. FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
- M. GIOVANE AGRICOLTORE: Persona di età non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) al momento della presentazione della domanda che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda (art. 2, lett. n. del Reg. UE 1305/2013).
- N. INSEDIAMENTO: L'insediamento è un processo in itinere che inizia, nel caso di insediamento in ditta individuale, con la data di attribuzione della partita IVA o, nel caso di insediamento in qualità di capo in società o cooperative, con la data di costituzione o variazione della compagine sociale.
- O. INSEDIAMENTO PLURIMO: Insediamento di più giovani (massimo 2), che singolarmente possiedono i requisiti di accesso alla sottomisura, nell'ambito della medesima società.
- P. PACCHETTO GIOVANI: Modalità di progettazione integrata della sottomisura 6.1 con le misure 1 e 4 per favorire l'insediamento dei giovani agricoltori.
- Q. PIANO AZIENDALE APPROVATO: piano che il giovane agricoltore deve presentare contestualmente al premio all'avviamento da cui emerge la situazione iniziale dell'azienda, le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo della stessa e il piano degli investimenti. Tale piano deve essere approvato da apposita commissione.
- R. PREMIO ALL'AVVIAMENTO: Sostegno erogato con la sottomisura 6.1 quale aiuto all'avviamento di imprese condotte da giovani agricoltori.
- S. PRODUZIONE STANDARD (PS): la dimensione economica dell'impresa agricola viene stabilita in termini di Produzione Standard (PS) dell'azienda espressa in euro, così come definita dal Regolamento (CE) n. 1242/2008, e corrisponde alla sommatoria dei valori di produzione lorda ordinaria di ciascuna unità di produzione agricola o zootecnica come riportati nell'allegato II "Produzioni standard", moltiplicati per i rispettivi ettari di terreno o capi animali presenti in azienda.
- T. REQUISITO DI PROFESSIONALITÀ: possedere adeguate qualifiche e competenze professionali comprovate dalla partecipazione con esito positivo al ciclo formativo previsto per i giovani agricoltori.
- U. RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di aiuto.
- V. SAU: Superficie Agricola Utilizzata. Si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare e gli incolti.
- W. SPESE PROPEDEUTICHE: le spese generali e tecniche necessarie al confezionamento della domanda di aiuto ed effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa.
- X. UBA: Unità Bovine Adulte. La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tale unità di misura convenzionale deriva dalla conversione della consistenza media annuale delle singole categorie animali per mezzo di relativi coefficienti.

1. Finalità

Con il presente bando la Regione Valle d'Aosta disciplina l'attuazione degli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (di seguito PSR 2014-2020) relativamente alla misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali", tipologia di intervento 4.1.2, la quale prevede il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole ai giovani agricoltori in maniera integrata alla sottomisura 6.1, incentivandone lo sviluppo o la nuova costituzione nonché, laddove necessario, agevolando l'adeguamento a normative comunitarie cogenti, comprese quelle sulla sicurezza sul lavoro, a condizione che i relativi investimenti siano realizzati nei primi 24 mesi successivi all'insediamento.

2. Riferimenti normativi e altra documentazione

I principali riferimenti sono:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013, capo III, con particolare riferimento alla gestione delle autorizzazioni;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;, con particolare riferimento agli articoli 17, comma 1, lettera a, commi 3 e 5, articoli 45 e 46;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2016 della Commissione del 28/04/2016;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1393 del 4 maggio 2016;

- D.M. Prot. n. 2490 del 25 gennaio 2017, pubblicato sulla GU n. 74 del 29/03/2017, Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 *Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- Accordo di partenariato 2014-2020, Approvato con Decisione della Commissione C (2014) 8021 del 29/10/2014;
- Programma di Sviluppo Rurale per la Valle d'Aosta 2014-2020 (di seguito PSR 14-20), cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), dal Fondo di rotazione statale e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, e approvato dalla Commissione europea con decisioni di esecuzione C(2015) 7885 dell'11/11/2015 e C(2017) 1297 del 17/2/2017, nonché dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016;
- le linee guida ministeriali sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020;
- Sistema di gestione e controllo del PSR (Si.Ge.Co.) del PSR 14-20 (Provvedimento dirigenziale n. 135 in data 20/01/2017).

3. Territorio di applicazione

Sono ammissibili all'aiuto esclusivamente gli investimenti materiali e immateriali realizzati sul territorio regionale.

4. Disponibilità finanziaria

La disponibilità di fondi pubblici riservata per il presente bando è di euro 5.500.366 ripartiti secondo la seguente tabella:

Finestre istruttorie	01/12/2016 – 28/02/2017	1 marzo 2017 31 ottobre 2017	2 novembre 2017 31 marzo 2018
Risorse assegnate	2.000.000	3.000.000	500.366

E' fatta salva la possibilità di variare la dotazione finanziaria in coerenza con la strategia del PSR e con eventuali modifiche dello stesso nel corso del periodo di programmazione. Contribuiscono alla suddetta spesa pubblica l'Unione europea, tramite il FEASR, lo Stato e la Regione Valle d'Aosta.

5. Beneficiari

Possono accedere al sostegno della presente tipologia di intervento, per gli investimenti inseriti nel piano aziendale:

- a) i giovani agricoltori insediati in forma singola che hanno inoltrato richiesta di aiuto ai sensi della sottomisura 6.1;
- b) le società agricole nelle quali si è insediato il giovane agricoltore che ha inoltrato richiesta di aiuto ai sensi della sottomisura 6.1.

La domanda di aiuto relativa alla tipologia di intervento 4.1.2 deve essere unica e presentata nella medesima finestra istruttoria nella quale è stata inoltrata la domanda a valere sulla sottomisura 6.1.

6. Investimenti

6.1.Costi ammissibili

Sono ammissibili a beneficiare dell'aiuto esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- a) acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati rurali e delle relative opere edili ed impiantistiche;
- b) acquisto di impianti, arredi (funzionali alla commercializzazione dei prodotti aziendali) e attrezzature, inclusi i programmi informatici (compresa la realizzazione di siti web aziendali);
- c) acquisto di macchine e attrezzi agricoli;
- d) realizzazione e miglioramento degli impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica (biogas, eolico, fotovoltaico e idroelettrico) o termica (solare e biomasse);
- e) interventi di miglioramento della viabilità rurale, inclusa la costruzione e sistemazione di monorotaie, di teleferiche e di fili a sbalzo che sostituiscono detta viabilità rurale;
- f) sistemazione e miglioramento dei terreni agrari volti ad assicurare la regimazione delle acque, la stabilità dei versanti e la percorribilità delle macchine, compresa la viabilità interna aziendale;
- g) impianti di colture poliennali (vite e fruttiferi);
- h) acquisto terreni nel limite del 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento considerato e spese notarili per accorpamenti fondiari;
- i) costruzione e sistemazione di canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione;
- j) realizzazione e sistemazione di acquedotti rurali ad uso potabile e per l'abbeveraggio del bestiame;
- k) spese generali collegate ai costi di cui sopra.

Ogni domanda d'aiuto può contenere una o più voci di spesa.

6.2.Costi non ammissibili

Non sono ammissibili a finanziamento:

- a) la realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni, fatta eccezione per i dormitori temporanei per la conduzione dei tramuti d'alpe;

- b) la realizzazione di investimenti di manutenzione ordinaria;
- c) l'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- d) la realizzazione di investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione europea, che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro, oltre il periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento;
- e) l'I.V.A.;
- f) gli interessi passivi;
- g) opere, forniture o altro oggetto di fatture con imponibile inferiore a 100,00 euro IVA esclusa;
- h) il solo acquisto di terreni;
- i) le spese sostenute per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- j) il costo inerente alla quota non strettamente pertinente con l'investimento incentivato o eccedente rispetto al volume d'investimento ritenuto congruo;
- k) costi maggiori rispetto al quadro economico proposto al sostegno nella domanda d'aiuto;
- l) i costi relativi a interventi per i quali il beneficiario abbia già ottenuto altre provvidenze pubbliche non cumulabili;
- m) i costi connessi a contratti (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- n) spese generali relative ad investimenti non eseguiti oppure ritenuti non ammissibili ad aiuto;
- o) le spese sostenute e le attività avviate antecedentemente all'inoltro della domanda di aiuto, fatta eccezione per le spese propedeutiche.

7. Condizioni di ammissibilità

Al fine di accedere agli aiuti previsti è necessario dimostrare il possesso di requisiti soggettivi che riguardano l'azienda e oggettivi che concernono l'intervento proposto ad incentivo.

7.1. Requisiti di ammissibilità del richiedente (soggettivi)

Gli agricoltori che intendono beneficiare degli aiuti devono:

- a) avere un'età non superiore ai 40 anni al momento della presentazione della domanda (41 non compiuti);
- b) beneficiare del premio di insediamento sulla sottomisura 6.1;
- c) attestare il possesso dei beni immobili oggetto di agevolazione.

Nel caso di persone giuridiche i requisiti di cui ai punti a) e b) devono essere posseduti dal giovane agricoltore in esse insediato.

7.1.1. Attestazione del possesso dei beni

Nel caso di interventi edili che comportano la realizzazione di nuovi complessi aziendali o singoli annessi rurali non pertinenziali alla struttura principale, il possesso dei beni può essere attestato mediante uno dei seguenti titoli:

- titolo di proprietà;

- titolo di usufrutto;
- diritto di superficie.

E' possibile attestare il possesso dei beni attraverso i titoli sopra citati, allegando alla domanda d'aiuto una scrittura privata tra le parti da regolarizzarsi con l'attestazione del diritto reale entro la data stabilita per il perfezionamento (punto 13.4). Nel caso di comunione legale col coniuge lo stesso dovrà dare assenso all'inoltro della domanda.

Per le tipologie d'intervento diverse da quelle indicate al primo paragrafo nonché per le iniziative edili proposte su beni e strutture di proprietà di enti pubblici date in affitto ad agricoltori, oltre ai titoli citati in precedenza, il possesso dei beni è attestabile mediante un titolo d'uso o quota di comproprietà. In tali casi il richiedente deve attestare di aver acquisito l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del proprietario o da parte di almeno i due terzi dei comproprietari. Tali soggetti devono prendere atto degli impegni che il richiedente dovrà sottoscrivere.

7.2.Requisiti di ammissibilità dell'intervento (oggettivi)

L'intervento per il quale è richiesto il sostegno deve:

- a) essere inserito nel piano aziendale approvato nell'ambito della sottomisura 6.1;
- b) contribuire al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità dell'azienda;
- c) essere ubicato sul territorio regionale;
- d) comportare una spesa ammissibile superiore a 20.000 euro;
- e) aver ottenuto il punteggio minimo pari a 30 a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione;
- f) non essere già stato oggetto di altro finanziamento pubblico fatta eccezione per quelli cumulabili;
- g) essere congruo dal punto di vista delle specifiche progettuali in riferimento al dimensionamento dell'azienda (vedi allegato IV);
- h) essere stato sottoposto a valutazione ambientale con esito positivo (se previsto dalla normativa vigente).

7.2.1. Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità dell'azienda

Tale requisito è soddisfatto con l'approvazione del piano aziendale integrato nella domanda d'aiuto presentata nella sottomisura 6.1.

7.3.Requisiti di ammissibilità per determinate tipologie di intervento

Oltre al possesso dei requisiti di ammissibilità del richiedente e dell'intervento di cui ai punti precedenti, nel caso di particolari tipologie di intervento è richiesto il soddisfacimento di alcuni criteri specifici di seguito indicati.

7.3.1. Interventi che riguardano l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Tali interventi sono ammessi a condizione che più del 50% della materia prima provenga dall'azienda agricola del beneficiario e che i prodotti ottenuti dalla trasformazione rientrino fra quelli dell'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7.3.2. Interventi che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili

La realizzazione e il miglioramento degli impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica (biogas, eolico, fotovoltaico e idroelettrico) o termica (solare e biomasse) sono interventi ammissibili a condizione che:

- l'energia prodotta, elettrica o termica, sia in prevalenza destinata all'attività produttiva, fermo restando che sarà ammissibile a contributo esclusivamente la quota richiesta da tale attività;
- non vi sia consumo di suolo nel caso di posizionamento di pannelli solari o fotovoltaici;
- non siano utilizzate colture dedicate nel caso di impianti a biogas e siano alimentati in prevalenza con biomassa legnosa prodotta in azienda nel caso di biomasse;
- gli impianti a biomassa e a biogas garantiscano un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%;
- gli investimenti rispettino quanto previsto dal D.lgs. n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE".

7.3.3. Interventi che riguardano l'acquisto di macchine e attrezzi usati

Tali interventi sono ammessi a condizione che:

- il bene non abbia beneficiato di un precedente contributo nazionale, comunitario o regionale nei dieci anni precedenti;
- l'acquisto sia vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente;
- le caratteristiche del bene usato siano adeguate alle esigenze dell'intervento e conformi alle normative vigenti.

7.3.4. Interventi che riguardano l'acquisto di terreni agricoli

L'acquisto di terreni agricoli è ammesso nel limite del 10% totale delle spese ammissibili relative alla domanda di aiuto considerata e solo se è dimostrato, tramite attestazione di un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale, diverso dal consulente che ha redatto il piano di miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità aziendale, che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato. In caso contrario, l'importo massimo ammissibile è determinato con riferimento a quello di mercato. I terreni oggetto della compravendita devono essere inseriti in zone di tipo agricolo secondo i piani regolatori generali comunali vigenti.

Non sono ammissibili ad aiuto i trasferimenti, tra persone fisiche aventi rapporti di parentela entro il 3° grado, affini entro il 2° grado e tra coniugi. Non sono, inoltre, ammessi i passaggi di proprietà tra persone fisiche e persone giuridiche, nel caso in cui le persone fisiche siano soci di maggioranza, amministratori delle seconde o parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado dei soci delle seconde.

7.3.5. Interventi che riguardano il settore irriguo

La costruzione e la sistemazione di canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione sono ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni stabilite dall'art. 46 del reg (UE) 1305/2013 ed in particolare:

- sia prevista nell'ambito dell'investimento l'installazione di contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;
- nel caso di miglioramento di impianti irrigui preesistenti dovrà essere soddisfatta la condizione di risparmio idrico potenziale almeno pari al 25% nel caso di modifica sostanziale della tipologia di impianto (da scorrimento a pioggia o a goccia e da pioggia a goccia), e pari al 15% nel caso di sola razionalizzazione di impianti esistenti.

7.3.6. Interventi che riguardano l'acquisto di fabbricati rurali

L'acquisto dei fabbricati rurali è ammesso solo se:

- non esistono in ambito familiare (coniuge, parente entro il 3° grado e affine entro il 2°) strutture già idonee alle esigenze aziendali (fatta eccezione per quelle strutture asservite ad un titolare di altra azienda individuale);
- costituisce parte integrante dell'investimento complessivo programmato dal richiedente e il valore del fabbricato rurale non superi l'80% del valore complessivo dell'investimento;
- il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato come da attestazione da parte di un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale diverso dal consulente che ha redatto il piano di miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità aziendale;
- l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei quindici anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- non sono ammissibili ad aiuto i trasferimenti, tra persone fisiche aventi rapporti di parentela entro il 3° grado, affini entro il 2° grado e tra coniugi. Non sono, inoltre, ammessi i passaggi di proprietà tra persone fisiche e persone giuridiche, nel caso in cui le persone fisiche siano soci di maggioranza, amministratori delle seconde o parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado dei soci delle seconde.
- è attestata da parte di un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente oppure siano specificati gli elementi di non conformità da regolarizzarsi in sede di liquidazione finale.

7.3.7. Investimenti collettivi

Tali investimenti sono ammissibili a condizione che:

- siano destinati ad uso comune;
- siano proposti da almeno 3 aziende agricole associate, che non abbiano rapporti di parentela, coniugio o affinità entro il 1° grado, su base volontaria con atto scritto (statuto per forme giuridiche riconosciute e atto costitutivo per soggetti senza forma giuridica) dal quale risulti:
 - l'impegno degli associati a realizzare il programma di investimento comune;

- l'impegno a mantenere gli obblighi correlati con particolare riguardo a quelli previsti per il periodo vincolato;
- la ricaduta dei vantaggi in capo a ciascuna azienda associata, con la realizzazione del programma comune di investimenti;
- il soggetto capofila che assume tramite mandato la responsabilità delle seguenti attività: coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla scadenza del progetto/intervento, sottoscrizione in nome e per conto dell'associazione degli atti necessari per la realizzazione del progetto, responsabilità e coordinamento generale dell'intervento, potestà di incassare (se non diversamente previsto dal contratto di mandato) le somme finanziate, con conseguente versamento degli importi di competenza agli altri;
- tali investimenti sono finalizzati al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali di ciascuna azienda agricola.

L'associazione volontaria a titolo d'esempio potrà comportare l'aggregazione delle imprese nelle seguenti forme: ATI, ATS, rete d'impresе, ecc..

8. Tipologia e intensità dell'aiuto

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale; l'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente.

Criteri di differenziazione dell'aiuto	Tipologie di intervento
	Investimenti nel settore primario e nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Titolari d'azienda singoli o associati	60%
Interventi collettivi	70%

Il tetto di spesa ammessa non può superare l'importo di 600.000 euro per azienda a domanda.

Fatto salvo il rispetto delle specifiche progettuali, i richiedenti possono, inoltre, proporre investimenti di importo maggiore rispetto al tetto di spesa ammessa, fermo restando che detto importo sarà sostenuto in autofinanziamento. Nel caso di investimenti che interessano più voci di spesa, l'importo di 600.000 euro sarà ripartito proporzionalmente tra gli stessi.

Nel caso di aiuti integrativi erogati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta sotto forma di mutui a tasso agevolato, il beneficio complessivo, calcolato sommando il contributo in conto capitale previsto dalla presente misura e il beneficio attualizzato derivante dall'accesso ad un mutuo a tasso agevolato, non potrà comunque superare in termini percentuali le aliquote di riferimento previste all'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

9. Cumulo degli aiuti

I contributi di cui al presente bando sono cumulabili con altre "fonti di aiuto" concesse per i medesimi interventi, quali ad esempio le agevolazioni fiscali inerenti alla ristrutturazione degli

immobili, o al risparmio energetico, aiuti integrativi erogati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta sotto forma di mutui a tasso agevolato, ecc.. L'aiuto complessivo non potrà comunque superare in termini percentuali le aliquote di riferimento previste all'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

10. Criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

Ai fini della definizione della graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, ad ogni domanda è attribuito un punteggio di merito sulla base delle tabelle riportate in allegato I (Criteri di selezione).

Con specifica scheda il beneficiario deve proporre una autovalutazione, non vincolante al fine della definitiva graduazione da parte della commissione tecnica, ma utile al richiedente stesso per programmare la proposta d'investimento con una maggiore possibilità di successo.

11. Domanda di aiuto

11.1. Quando presentare la domanda di aiuto

I soggetti interessati possono presentare la domanda di aiuto dal 1° marzo al 31 ottobre 2017 e dal 2° novembre al 31 marzo 2018. Nel caso in cui le scadenze coincidano con una giornata non lavorativa, la stessa è fissata nel primo giorno utile successivo. Le domande inoltrate oltre i termini indicati saranno escluse dall'accesso agli aiuti.

11.2. Come presentare la domanda di aiuto

Le domande sono presentate telematicamente tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (di seguito SIAR) entro il termine di chiusura del bando. La compilazione e la trasmissione possono essere effettuate accedendo on-line al sistema SIAR (previo accreditamento) o presso lo Sportello unico dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali.

In caso di impossibilità di accesso al sistema SIAR è possibile presentare domanda su modello cartaceo. In tal caso il beneficiario deve convalidare l'istanza in via informatica entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento.

Le domande devono essere corredate da tutta la documentazione indicata nell'allegato III. Nel caso in cui la documentazione allegata non sia esaustiva, il responsabile del procedimento ne chiede il completamento che deve avvenire entro i termini da lui stabiliti pena l'esclusione parziale o totale della domanda.

12. Istruttoria della domanda di aiuto

Le fasi procedurali, i soggetti coinvolti e le loro rispettive funzioni sono determinati in coerenza con il sistema di gestione e controllo del PSR 2014-2020.

12.1. Soggetti coinvolti

I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione del presente bando vedono coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:

- a) responsabile del procedimento;
- b) supervisore dell'istruttoria;
- c) responsabile dell'istruttoria;
- d) commissione tecnica.

12.1.1. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19/2007 è il dirigente della Struttura pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 5bis della citata legge è il coordinatore del Dipartimento agricoltura.

12.1.2. Supervisore dell'istruttoria

Il supervisore è il funzionario responsabile dell'ufficio competente che sovrintende all'attività istruttoria.

12.1.3. Responsabile dell'istruttoria

Il responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19/2007, è il tecnico istruttore il quale predispone l'istruttoria delle pratiche.

12.1.4. Commissione tecnica

Nell'ambito del Dipartimento agricoltura, risorse naturali e corpo forestale è istituita una commissione tecnica composta da:

- a) il dirigente della struttura competente, o suo delegato, con funzione di presidente;
- b) il supervisore dell'istruttoria;
- c) i tecnici istruttori delle istanze;
- d) eventuali rappresentanti di altre strutture regionali, per valutazioni in cui risulta necessario acquisire pareri tecnici specifici;
- e) il segretario verbalizzante senza diritto di voto.

La commissione procede alla validazione dell'istruttoria condotta dal tecnico istruttore in merito:

- a) alla valutazione dell'idoneità tecnica, economica e progettuale degli investimenti presentati;
- b) all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione previsti;
- c) all'approvazione della spesa ammissibile;
- d) all'eventuale definizione di prescrizioni;
- e) alla valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita.

La commissione procede inoltre a fissare eventuali specifiche tecniche per la valutazione dell'ammissibilità ad aiuto degli investimenti proposti e per la determinazione della spesa ammissibile, qualora risultino insufficienti i criteri e le norme tecniche contenute nel presente bando e a esaminare le richieste di varianti, proroghe e riesami.

Le sedute della commissione sono valide se presenti almeno il presidente, il supervisore dell'istruttoria e un tecnico istruttore.

L'attività della commissione è volta alla prevenzione, all'individuazione e alla correzione di errori nelle procedure di valutazione dell'istruttoria delle domande ed è finalizzata alla uniformità e alla omogeneità di giudizio tra i vari responsabili dell'istruttoria.

13. Fasi procedurali

L'istruttoria delle domande di aiuto è composta dalle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) ammissibilità della domanda;
- c) approvazione della graduatoria;
- d) eventuale perfezionamento delle domande;
- e) atto di concessione degli aiuti con accettazione dell'atto da parte del beneficiario.

L'approvazione delle spese ammesse e l'attribuzione dei punteggi deve avvenire entro 60 giorni dall'approvazione del piano aziendale di cui alla sottomisura 6.1. L'approvazione della graduatoria deve avvenire contestualmente a quella stabilita per la sottomisura 6.1.

13.1. Ricevibilità della domanda

Il controllo di ricevibilità delle domande è effettuato in ordine alla verifica dell'esistenza del fascicolo aziendale, del rispetto del termine temporale di presentazione, della presenza della documentazione prevista e della sua corretta compilazione e sottoscrizione. In tale fase sono acquisiti d'ufficio eventuali documenti già in possesso dell'amministrazione.

13.2. Ammissibilità della domanda

Questa fase si suddivide in un'istruttoria amministrativa e tecnica determinate nei sistemi di gestione e controllo.

13.3. Approvazione graduatoria

A seguito degli adempimenti di competenza della commissione tecnica è redatta la graduatoria unica delle domande di aiuto a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2 e sulla sottomisura 6.1. L'esito dell'ammissibilità è segnalato al richiedente il quale ha la facoltà di produrre note e memorie entro i termini stabiliti, non inferiori a 10 giorni, dal ricevimento della comunicazione. A seguito delle valutazioni delle eventuali memorie pervenute, il responsabile del procedimento approva, con proprio provvedimento, gli esiti di istruttoria definendo la graduatoria suddivisa nei seguenti elenchi:

- a) domande non ricevibili;
- b) domande non ammissibili;
- c) domande ammissibili e finanziabili;
- d) domande ammissibili e non finanziabili.

13.4. Perfezionamento delle domande

Nel caso di istanze che prevedono documentazione integrativa (a titolo esemplificativo: permesso di costruire, titolo di possesso, subconcessione a uso idroelettrico, diritti di impianto per nuove autorizzazioni, ecc.) il beneficiario deve perfezionare l'istanza entro dieci mesi dal ricevimento della nota di richiesta inviata a seguito dall'approvazione della graduatoria. Nel caso di mancato completamento dell'istanza nei termini indicati la domanda sarà parzialmente o totalmente esclusa.

La possibilità di avvalersi del termine concesso per il perfezionamento deve essere valutato in riferimento alla tempistica utile al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano aziendale.

Le istanze che non necessitano di perfezionamento saranno chiuse con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria e concessione dell'aiuto, mentre quelle da perfezionare saranno chiuse con ulteriore provvedimento dirigenziale a seguito delle verifiche tecnico/amministrative sulla documentazione di perfezionamento.

14. Realizzazione dell'intervento

14.1. Data di inizio

L'avvio dei lavori deve inderogabilmente avvenire dopo la presentazione della domanda di aiuto ed entro un anno dalla data di concessione dell'aiuto. Nel caso in cui tale avvio costituisca anche l'avvio del Piano aziendale, lo stesso deve avvenire entro 9 mesi dalla data di concessione del premio di primo insediamento.

Nel caso di domande di aiuto che abbiano come oggetto la realizzazione di opere o interventi misti (opere e acquisto di beni) la data di avvio cui far riferimento è la data di "inizio lavori" comunicata all'Amministrazione comunale, nel caso in cui il titolo abilitativo sia costituito dal permesso di costruire, oppure la data riportata nella segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia).

Qualora il titolo abilitativo riguardi anche investimenti non ammissibili ai sensi del presente bando i beneficiari devono chiedere un accertamento da parte dell'istruttore tecnico per verificare l'effettivo non avvio dei lavori oggetto di richiesta di finanziamento.

Fermo restando che l'avvio deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, i richiedenti possono a proprio rischio iniziare i lavori o procedere agli acquisti anche prima dell'ammissibilità a finanziamento. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.

L'avvio dell'investimento oltre il termine previsto, comprese le eventuali proroghe concesse, comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni che saranno successivamente definite con apposito atto.

14.2. Termine

Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati entro 24 mesi dal provvedimento di concessione fatte salve le proroghe di cui al punto successivo. Nel caso di domande di aiuto che si sostanzino nel mero acquisto di beni, il termine è ridotto a 12 mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Qualora alla scadenza dei termini per l'ultimazione dell'iniziativa, l'investimento autorizzato non sia stato realizzato nella sua totalità, ma le opere realizzate siano funzionali sotto il profilo tecnico-operativo, la revoca dell'aiuto è disposta in maniera proporzionale tenendo conto delle opere realizzate.

Il completamento dell'investimento e la sua rendicontazione oltre il termine previsto, comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni che saranno successivamente definite con apposito atto.

14.3. Proroghe

Nella realizzazione dell'intervento, il beneficiario può richiedere proroghe per un periodo massimo di 18 mesi e nei limiti dei termini ultimi per la rendicontazione del PSR. La richiesta di proroga deve essere motivata e inoltrata prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti. Il mancato rispetto di tale termine per la richiesta della proroga comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni che saranno successivamente definite con apposito atto.

Le proroghe dovranno comunque rispettare i limiti temporali stabiliti dall'organismo pagatore ai fini della rendicontazione delle spese.

Il responsabile del procedimento, sentita la commissione tecnica, può concedere la proroga e ne comunica l'esito al beneficiario.

I termini di avvio e rendicontazione fissati, eventualmente prorogati, possono essere sospesi per il periodo indicato per ciascuno dei seguenti eventi, nei casi in cui il beneficiario non possa rispettare i termini fissati a causa di:

- liti o contenziosi pendenti davanti all'Autorità giudiziaria fra il beneficiario stesso e l'Amministrazione Regionale e relative all'intervento/attività per il quale è stato concesso il contributo; la sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali termini di possibile ricorso;
- eventi oggettivamente riconosciuti, e non imputabili al beneficiario, attestati dalla struttura competente, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi (ad esempio calamità naturali, eventi certificati da autorità pubbliche con ordinanze o decreti, ecc.) o la rendicontazione: la sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

15. Varianti

15.1. Definizione delle varianti

In generale, non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità degli stessi. Nel rispetto di tale condizione, sono considerate ammissibili le seguenti varianti in particolare:

- cambio di beneficiario;
- cambio di sede dell'investimento;
- sostanziali modifiche tecniche e tipologiche delle opere approvate;
- mancata realizzazione di parte degli investimenti proposti comportante una riduzione della spesa ammissibile.

Le varianti approvate possono comportare una ridefinizione del quadro economico della domanda d'aiuto nel limite dell'importo complessivo richiesto.

Non sono di norma considerate varianti le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché non alterino le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa, e i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, se sono contenute in un importo non superiore al 10% del costo della singola tipologia di intervento.

15.2. Presentazione delle domande di variante

In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti. Tuttavia, se nel corso della realizzazione degli investimenti, il beneficiario ritiene di dover apportare modifiche comportanti varianti ai sensi di quanto definito al punto precedente, in ragione di sopraggiunte esigenze o di migliori soluzioni tecniche, è consentita la presentazione della richiesta documentata di variante. Si precisa che nel caso di varianti che comprendono interventi già realizzati il beneficiario deve rispettare i principi di ragionevolezza della spesa al fine dell'ammissibilità ad aiuto degli stessi.

15.3. Istruttoria delle domande di variante

La variante è autorizzata a condizione che:

- a) siano mantenute le finalità originarie dell'investimento aziendale o, nel caso di modifica delle stesse, la variante sia stata approvata nell'ambito della sottomisura 6.1;
- b) siano rispettate le condizioni e i limiti indicati nelle disposizioni attuative del presente bando;
- c) non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- d) non comporti una percentuale in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, superiore al 40%, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

Nel caso di variante comportante il cambio del beneficiario, fatte salve le condizioni sopra indicate lo stesso è autorizzabile se:

- a) il subentrante è in possesso degli stessi requisiti di ammissibilità indicati al punto 7 del beneficiario originale;
- b) il subentrante si impegna formalmente a mantenere gli impegni assunti dal cedente.

Il subentrante deve presentare richiesta entro 90 giorni dal subentro. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di ammissibilità. Gli eventuali costi già sostenuti dal cedente non possono essere ammessi al subentrante.

Il responsabile del procedimento, sentita la commissione tecnica, può ammettere le varianti e ne comunica l'esito al beneficiario.

16. Domanda di pagamento ed erogazione del contributo

La domanda di pagamento è presentata dal beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto concesso a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto. Le domande di pagamento possono riguardare l'erogazione di un anticipo, il pagamento di tre stati di avanzamento lavori (due soltanto nel caso di erogazione dell'anticipo), per un importo compreso tra il 20% e il 90% della spesa ritenuta ammissibile e il pagamento del saldo dell'aiuto concesso.

16.1. Quando presentare la domanda di pagamento

I soggetti interessati possono presentare la domanda di pagamento, a seguito della concessione dell'aiuto, in qualsiasi momento dell'anno.

I lotti di pagamento avverranno con cadenza bimestrale.

16.2. Come presentare la domanda pagamento

Le domande sono inoltrate telematicamente all'Organismo Pagatore (OP) tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (di seguito SIAR). La compilazione e la trasmissione possono essere effettuate accedendo on-line al sistema SIAR (previo accreditamento) o presso lo sportello unico dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali.

In caso di impossibilità di accesso al sistema SIAR è possibile presentare domanda su modello cartaceo. In tal caso il beneficiario deve convalidare l'istanza in via informatica entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento.

Le domande devono essere corredate dalla documentazione indicata nell'allegato III. Nel caso in cui la documentazione allegata non sia completa, il responsabile del procedimento ne chiede il completamento entro il bimestre utile per l'istruttoria. In caso di mancato completamento se si tratta di una domanda di acconto essa slitterà nel bimestre successivo, mentre se si tratta di domanda di pagamento a saldo tale mancanza comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni che saranno successivamente definite con apposito atto.

Nel caso in cui il beneficiario si avvalga del servizio dello sportello unico per la compilazione della domanda di pagamento dovrà preventivamente accordarsi con esso relativamente alla tempistica per il caricamento delle fatture sul portale SIAR.

17. Modalità di pagamento delle spese sostenute

17.1. Giustificativi di spesa

Le spese sostenute per la realizzazione degli investimenti, per i quali è stato accordato l'aiuto, dovranno essere documentate tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente, riportante:

- a) numero e data di emissione;
- b) natura e quantità dei beni acquistati (con specificazione del numero seriale o del numero di matricola laddove pertinente) o indicazione delle opere eseguite;
- c) intestazione al beneficiario con indicazione della sua la partita IVA.

Tale giustificativo di spesa deve essere debitamente pagato attraverso i conti correnti dedicati. Non sono ammissibili giustificativi di spesa riportanti imponibile inferiore a 100,00 € IVA esclusa.

17.2. Giustificativi di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell'intervento deve essere utilizzata una delle seguenti modalità di pagamento:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
- b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e dichiarazione della modalità di quietanza da parte della ditta. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del

pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).

- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

18. Istruttoria della domanda di pagamento

Le fasi procedurali, i soggetti coinvolti e le loro rispettive funzioni sono determinati in coerenza con il sistema di gestione e controllo del PSR 2014-2020.

18.1. Soggetti coinvolti

I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione del presente bando vedono coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:

- a) responsabile del procedimento;
- b) supervisore dell'istruttoria;
- c) responsabile dell'istruttoria.

18.1.1. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19/2007 è il dirigente della Struttura pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 5bis della citata legge è il Coordinatore del Dipartimento agricoltura.

18.1.2. Supervisore dell'istruttoria

Il supervisore è il funzionario responsabile dell'ufficio competente che sovrintende all'attività istruttoria.

18.1.3. Responsabili dell'istruttoria

Il responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19/2007, è il tecnico istruttore il quale predispone l'istruttoria delle pratiche.

18.2. Fasi procedurali

Nel dettaglio l'istruttoria delle domande di pagamento è composta dalle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) estrazione campione per il controllo in loco;
- c) ammissibilità e revisione;
- d) fasi di liquidazioni dell'aiuto.

I lotti di pagamento avverranno con cadenza bimestrale riferito all'anno solare.

La chiusura del procedimento avviene con la comunicazione da parte del revisore al responsabile del procedimento dell'elenco dei pagamenti liquidabili che deve avvenire entro 60 giorni dalla scadenza bimestrale di pagamento.

18.3. Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento

La domanda di pagamento è ammissibile a condizione che:

- a) l'avvio dell'intervento sia avvenuto nei termini previsti;
- b) le opere realizzate siano conformi a quelle approvate in sede di domanda di aiuto o di eventuale successiva variante;
- c) le spese sostenute siano eleggibili ovvero:
 - sia verificabile la pertinenza della spesa riguardo all'intervento finanziato;
 - sia congrua rispetto all'azione ammessa e comporti costi commisurati alla dimensione del progetto;
 - sia effettivamente sostenuta e legittimamente contabilizzata.

La domanda di pagamento a saldo, oltre ai requisiti di cui sopra, è ammissibile a condizione che:

- a) siano stati positivamente valutati i requisiti utili all'erogazione del saldo finale per la domanda di premio di primo insediamento sulla sotto misura 6.1;
- b) l'intervento proposto abbia mantenuto il punteggio assegnato o in caso di varianti non abbia subito una diminuzione del punteggio tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria (punto 15.3 lettera c); nel caso in cui si verifichi tale eventualità si procederà al recupero degli aiuti eventualmente erogati secondo le modalità previste dalle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni che saranno successivamente definite con apposito atto;
- c) la conclusione dell'intervento sia avvenuta entro il termine prestabilito;
- d) la spesa ammissibile a saldo sia superiore a 20.000 euro;
- e) sia verificato laddove richiesto il possesso dei requisiti igienico sanitari (SCIA sanitaria o agibilità dei locali, ecc.);
- f) siano attestata, ove necessarie, la funzionalità, la qualità e la sicurezza della fornitura effettuata (certificazioni di conformità, sicurezza, ecc.).

18.4. Erogazione dell'anticipo e fidejussioni

Il beneficiario può richiedere, in seguito all'accensione di idonea garanzia fideiussoria, l'erogazione di un anticipo non superiore al 50% del contributo accordato. Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a) una garanzia bancaria o una garanzia equivalente contratta con un istituto di credito o assicurativo, corrispondente al 100% dell'importo anticipato;
- b) dichiarazione della presunta data di avvio dell'intervento sottoscritta dal richiedente.

Tale garanzia è svincolata una volta che si sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute per l'intervento ammesso supera l'importo dell'anticipo.

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato. Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo

dell'anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

18.5. Erogazione dello stato di avanzamento lavori (SAL)

La percentuale di avanzamento è determinata mediante raffronto tra la spesa ammessa nel SAL e il costo ammesso iniziale.

18.6. Erogazione del saldo

Entro il termine per la rendicontazione degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe, il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo.

La presentazione delle domande di pagamento del saldo finale oltre tale termine rende applicabili le disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni che saranno successivamente definite con apposito atto.

I raffronti tra la contabilità dei lavori e i giustificativi di spesa in sede di saldo finale assumono carattere definitivo e potranno dare luogo a possibili rettifiche contabili per spese ritenute non più congrue in rapporto alla contabilità lavori presentata.

19. Disposizioni generali in materia di controlli

Al fine di verificare i tempi e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di agevolazione, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dal presente bando e dal provvedimento di concessione, sono previsti controlli di natura amministrativa, tecnica, svolti dai soggetti incaricati.

Il soggetto controllore potrà, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi delle aziende interessate e prendere visione della documentazione ivi custodita. I beneficiari devono in tali casi mettere a disposizione i documenti amministrativi inerenti al progetto, le pezze giustificative delle spese sostenute, le prove di avvenuto pagamento, le ricevute dei bonifici bancari, gli estratti conto bancari e quanto richiesto.

Dal punto di vista tecnico i beneficiari devono mettere a disposizione gli elaborati progettuali, favorire il confronto fra il progetto approvato e le opere realizzate e fornire quanto richiesto.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità. Per tutte le tipologie di controlli in loco il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora gli Stati membri utilizzino una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l'autorità competente prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

19.1. Controlli amministrativi

Conformemente all'art. 48 del Reg. 809/2014, tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai

requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano “tutti quegli elementi che è possibile ed appropriato verificare mediante questo tipo di controlli”.

19.2. Visita in situ

Salvo casi debitamente giustificati, i controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata (visita in situ) o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

Controlli tecnici e amministrativi in situ possono essere effettuati in sede di istruttoria delle domande d'aiuto e di pagamento sui seguenti temi: operatività del bene/servizio in riferimento agli indirizzi produttivi aziendali e alle strutture aziendali interessate, corrispondenza dell'investimento realizzato con quello approvato e quello rendicontato.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

19.3. Controlli in loco

Sono previsti e descritti negli art. 49 e ss. del Reg. (UE) 809/2014 ed effettuati da soggetti terzi rispetto ai soggetti coinvolti nei controlli amministrativi, prima del pagamento finale su un campione estratto con i criteri previsti dai regolamenti comunitari. I controlli in loco verificano, per quanto possibile, che l'operazione sia stata attuata in conformità alle norme applicabili e nel rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione dell'aiuto, nonché la corrispondenza dell'investimento realizzato con quello approvato e quello rendicontato. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR e comportano una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

I controlli in loco verificano, inoltre, che la destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di aiuto.

19.4. Controlli ex-post

Interessano le operazioni connesse a investimenti per le quali continuano a sussistere gli impegni assunti nel periodo di vincolo successivo alla data di pagamento finale. I controlli ex-post sono quindi finalizzati a:

- a) verificare il rispetto di tali impegni;
- b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
- c) garantire che lo stesso investimento non abbia beneficiato in maniera irregolare di altri contributi pubblici (nazionali o comunitari).

Il campione è estratto su una base di un'analisi di rischio e dell'impatto finanziario delle varie operazioni.

A conclusione degli interventi, inoltre, ulteriori controlli potranno essere coordinati direttamente dalla Commissione Europea, dallo Stato, da AGEA, dall'Autorità di Gestione e da

altri organismi di controllo quali ad esempio la Guardia di Finanza, l'OLAF oppure affidati a società specializzate.

In particolare per i vincoli riguardanti l'entità aziendale tali controlli faranno riferimento ai dati riportati sull'ultimo fascicolo aziendale validato al momento del controllo.

20. Decadenza ed esclusione dal contributo

Il beneficiario, nelle fasi istruttorie della domanda, può incorrere nella esclusione parziale o totale del contributo o nella sua decadenza parziale o totale, con restituzione maggiorata degli interessi in caso di finanziamento già erogato, qualora vi siano le violazioni di seguito declinate.

20.1. Casi di esclusione

Il beneficiario incorre nell'esclusione parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- presentazione della domanda di aiuto oltre il termine consentito dal bando;
- mancata presentazione nei termini stabiliti della documentazione di perfezionamento o di altra documentazione essenziale per la ricevibilità o indispensabile alla chiusura dell'istruttoria della domanda d'aiuto;
- ottenimento di punteggio al di sotto del minimo stabilito dai criteri di selezione (30) o non utile al finanziamento in base alle risorse assegnate;
- assenza di requisiti stabiliti dal bando al fine dell'ammissibilità all'aiuto.

20.2. Casi di decadenza

Il beneficiario incorre nella decadenza parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- assenza dei requisiti di ammissibilità richiesti in sede di domanda di pagamento;
- presentazione di documentazione tecnico/contabile irregolare volta a ottenere un indebito aiuto;
- il beneficiario ostacola volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- il beneficiario fornisce indicazioni non veritiere tali da indurre l'amministrazione in grave errore;
- decadenza della domanda sulla sottomisura 6.1;
- mancato rispetto degli impegni essenziali e accessori;
- effettui varianti in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, superiori al 40%, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

21. Rinuncia ed errori palesi

Una domanda di aiuto o di pagamento o un'altra dichiarazione può essere formalmente ritirata dal richiedente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale richiesta deve essere presentata allo sportello unico. Le rinunce non possono essere presentate se il beneficiario è stato

informato di inadempienze riscontrate o se gli è stato comunicato che sarà soggetto di controllo in situ.

Le domande di aiuto o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma.

22. Impegni del beneficiario

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali e accessori.

L'inosservanza degli impegni essenziali è tale per cui si applica la decadenza totale dell'aiuto percepito, fatta eccezione per i casi di decesso o per cause di forza maggiore che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

L'inosservanza degli impegni accessori determina la riduzione dell'aiuto percepito e, nei casi estremi, la decadenza totale in base alla valutazione dell'infrazione rilevata secondo le disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni che saranno successivamente definite con apposito atto.

La durata degli impegni è pari a 5 anni dalla data del pagamento finale al beneficiario per investimenti riguardanti gli impianti e le attrezzature mobili e pari a 10 anni per gli interventi relativi a beni immobili.

22.1. Impegni essenziali

Gli impegni essenziali sono:

- a) divieto di cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva che ha beneficiato del contributo al di fuori del territorio regionale. Nello specifico le aziende sono tenute a:
 - rimanere titolari di partita IVA;
 - non ridurre l'entità aziendale che ha giustificato il requisito minimo di ammissibilità espresso sotto forma di produzione standard;
 - detenere un fascicolo aziendale.

Non è considerata cessazione dell'attività produttiva la mera cessione della stessa con subentro nei vincoli.

- b) non cambiare la proprietà del bene oggetto di agevolazione al fine di procurare un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione di un intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. Tali divieti comportano un impegno a:
 - non mutare la destinazione d'uso dei beni incentivati;
 - utilizzare in modo appropriato il bene agevolato.

22.2. Impegni accessori

Gli impegni accessori sono:

- a) dare attuazione (inizio lavori) all'intervento incentivato entro un anno dalla data di concessione dell'aiuto;
- b) presentare la domanda di saldo finale entro i termini massimi stabiliti in relazione a ciascuna tipologia di investimento comprese le eventuali proroghe concesse;
- c) avviare l'attività aziendale incentivata, laddove pertinente per la tipologia d'intervento, entro giorni 30 dalla ricezione del saldo finale o dall'eventuale proroga concessa;
- d) non ridurre per oltre il 20%, nel periodo soggetto a vincolo, il dimensionamento aziendale che ha giustificato la congruità dell'investimento;
- e) garantire che gli interventi di trasformazione e commercializzazione riguardino più del 50% di materia prima proveniente dall'azienda agricola del beneficiario e che i prodotti ottenuti dalla trasformazione rientrino fra quelli dell'allegato I al TFUE.
- f) assicurare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità del sostegno ottenuto, secondo le disposizioni contenute nel Reg. (UE) N.1303/13 (allegato XII), art. 13 e all. III del Reg. (UE) 808/2014 e all. III del Reg. (UE) 669/2016;
- g) nella domanda di pagamento o nella fase di mantenimento dei vincoli presentare documentazione integrativa, eventualmente richiesta dal responsabile del procedimento;
- h) nella domanda di pagamento regolarizzare, nei termini stabiliti dal responsabile del procedimento, i versamenti I.N.P.S. nella gestione previdenziale di pertinenza.
- i) utilizzare almeno il 50% della materia prima di produzione aziendale per investimenti nel settore delle biomasse e biogas
- j) gli impianti a biomassa e a biogas garantiscano un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%.

23. Obblighi di informazione e pubblicità

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) collocando, per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000 euro, e in funzione dell'operazione sovvenzionata, almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione nell'ambito del PSR comporta un investimento il cui sostegno pubblico totale supera 50.000 euro, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- il sostegno pubblico complessivo se l'intervento supera 500.000 euro;
- l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione;
- il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento con i seguenti elementi:

- a) l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm;
- b) indicazione del ruolo dell'Unione: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali».

Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

24. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Reg. UE n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative. Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- a) rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- b) ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
- d) proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata al responsabile del procedimento entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso responsabile.

Il riconoscimento della causa di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario.

25. Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

26. Informativa sul trattamento dati personali

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole costituisce autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti in uniformità all'atto di consenso sottoscritto dal beneficiario contestualmente alla presentazione della domanda d'aiuto.

27. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

I presenti criteri si applicano a partire dalla finestra con avvio della ricevibilità delle domande in data 1° dicembre 2016.

Allegato I - Criteri di selezione

Ai fini della formazione della graduatoria unica della sottomisura 6.1 e della tipologia di intervento 4.1.2, i punteggi sono determinati con la seguente modalità:

1. valutazione del progetto e attribuzione del punteggio previsto per ciascun criterio; nel caso di criteri di natura qualitativa, la valutazione è espressa avvalendosi del supporto della commissione tecnica;
2. la somma dei punti acquisiti per ogni criterio determina il punteggio complessivo e la successiva collocazione della domanda all'interno della graduatoria;
3. sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a 30;
4. le domande ammesse saranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista dai singoli bandi;

A parità di punteggio avranno priorità le proposte progettuali presentate dai giovani agricoltori di età inferiore (nel caso di società si farà riferimento al rappresentante legale). Le tipologie di priorità di selezione sono declinate nei seguenti criteri.

A. Settore (criterio con scelta esclusiva)	Punti
– aziende operanti nel settore zootecnico con allevamento di bovini da latte di razza autoctona	20
– aziende ad indirizzo prevalentemente frutticolo, viticolo, orticolo e delle erbe officinali	16
– altre aziende operanti nel settore zootecnico	12
– altri settori	0

Modalità di valutazione:

- a) il punteggio pari a 20 viene attribuito alle aziende risultanti intestatarie di scheda di stalla con presenza di bovini da latte di razza autoctona valdostana fino a 12 mesi prima della presentazione della domanda nel primo bando e fino a 9 mesi prima per i bandi successivi;
- b) la prevalenza di indirizzo viene determinata raffrontando la sommatoria delle Produzioni Standard riferibili alle qualità di coltura citate con la PS degli altri settori;
- c) la classe di punteggio “altre aziende operanti nel settore zootecnico” viene attribuita ai beneficiari risultanti intestatari allevamenti fino a 12 mesi prima della presentazione della domanda nel primo bando e fino a 9 mesi prima per i bandi successivi;

B. Territorio (criterio con scelta esclusiva)	Punti
– investimenti in aree Natura 2000	20
– investimenti in aree ARPM	16
– investimenti in aree ARM	12
– investimenti in altre aree	0

Modalità di valutazione:

- a) ai fini dell'individuazione del territorio, nel caso di investimenti immobili è considerato il sito sul quale è realizzato lo stesso, mentre nel caso di investimenti mobili è considerato il territorio nel quale ricade la prevalenza delle superfici dichiarate dall'azienda nel fascicolo aziendale;
- b) nel caso di investimenti misti si valuta l'investimento prevalente in termini economici e si applica la metodologia sopra indicata.
- c) nel caso di investimenti immateriali è considerato il centro aziendale.

C1. Incremento percentuale del reddito netto (RN) (criterio con scelta esclusiva)	Punti
– incremento del RN fra insediamento e perfezionamento oltre il 20%	18
– incremento del RN fra insediamento e perfezionamento da 10 al 20%	12,6
– incremento del RN fra insediamento e perfezionamento da 5 a 10%	7,2
– incremento del RN fra insediamento e perfezionamento inferiore al 5%	0

C2. Incremento percentuale della produzione standard (PS) (criterio con scelta esclusiva)	Punti
– incremento della PS post investimento oltre il 20%	7
– incremento della PS post investimento dal 10 al 20%	4,9
– incremento della PS post investimento dal 5 al 10%	2,8
– incremento della PS post investimento inferiore al 5%	0

Modalità di valutazione:

- a) l'incremento della PS deve essere evidenziato nel piano aziendale mediante confronto della situazione ante e post interventi dell'azienda;
- b) l'incremento del reddito netto deve essere attestato dal bilancio aziendale ante o post insediamento o dal Business plan laddove previsto.

C3. Tipologia di intervento (criterio con scelta multipla)	Punti
– adesione misure agroambientali	1,5
– servizi ambientali	1,5
– azioni volte al risparmio idrico	1,5
– introduzione di nuove colture autoctone o allevamenti autoctoni	1,5
– diversificazione nelle attività di trasformazione aziendale	1,5
– introduzione di tecnologie innovative	3
– agricoltura biologica	1,5
– produzioni certificate (DOP, IGP, ecc.)	1,5
– vendita diretta	1,5
– altri interventi	0

Modalità di valutazione:

- a) le tipologie di intervento valutate sono quelle previste nel piano aziendale;
- b) il carattere innovativo si intende soddisfatto qualora l'investimento prevalente in termini di costo apporti innovazione rispetto alle normali pratiche agricole, ai macchinari utilizzati o ai prodotti agricoli ottenuti. Tali aspetti innovativi devono far riferimento al contesto regionale;
- c) per servizio ambientale si intende lo svolgimento continuativo di attività di tipo ambientale.

D. Maggiore valenza ambientale positiva (criterio con scelta multipla)	Punti
– investimenti volti alla riduzione del consumo del suolo (acquisto di fabbricati, ristrutturazione e recupero di fabbricati esistenti)	8
– recupero di terreni abbandonati e non più coltivati da almeno 3 anni	6
– miglioramento dell'efficienza degli impianti di produzione di energia e realizzazione d'impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	6
– altri interventi	0

Modalità di valutazione:

- a) l'intervento con maggiore valenza ambientale deve comportare una spesa superiore al 10% della spesa complessiva dell'investimento; il punteggio può anche essere attribuito a più interventi;
- b) la realizzazione di uno o più interventi a valenza ambientale positiva deve essere evidenziato nel piano aziendale.

Allegato II - Produzioni standard

Principi di base e definizioni

La dimensione economica aziendale espressa in produzione standard è determinata, come definito nel reg. CE 1242/2008, dalla sommatoria delle Produzioni Standard (PS) di ogni singola attività produttiva realizzata in azienda (espressa in euro).

Definizione della PS unitaria

1. Per produzione standard si intende il valore della produzione di ciascuna attività produttiva agricola corrispondente alla situazione media di una determinata regione.
2. Il valore della produzione standard è il valore monetario della produzione agricola lorda “franco azienda”. Esso è pari alla somma del valore del prodotto principale (o dei prodotti principali) e del prodotto secondario (o dei prodotti secondari). Tali valori vengono calcolati moltiplicando le produzioni per unità per il prezzo “franco azienda”. Non sono compresi l’IVA, le imposte sui prodotti e i pagamenti diretti. I valori unitari di riferimento sono riportati nella successiva tabella “Produzioni standard”.
3. Le PS corrispondono ad un periodo produttivo di 12 mesi. L’Assessorato dell’Agricoltura fornisce, utilizzando i dati dell’anagrafe zootecnica e dell’ultimo fascicolo aziendale validato, un servizio di calcolo della tipologia comunitaria (Dimensione Economica e OTE) per un periodo prestabilito di un anno corrispondente all’annata agraria o anno solare antecedente all’apertura del bando di riferimento. L’agricoltore è tenuto a verificare tale situazione e a segnalare l’eventuale presenza in azienda di allevamenti non iscritti all’anagrafe.

Limitatamente alla PS zootecnica relativa alle nuove aziende che non hanno una situazione aziendale consolidata, la PS può essere determinata, su richiesta dell’interessato, con riferimento ai 12 mesi successivi alla presentazione della domanda di aiuto. L’Assessorato dell’Agricoltura provvederà a verificare la dimensione economica dell’azienda al termine del suddetto periodo.

Indicazioni e casi particolari

1. **Foraggio.** Ai soli fini del calcolo della Dimensione Economica, le superfici a pascolo (codice SIAN 054, 063, 064, 065, 103 e 218) non sono valorizzate in quanto il loro valore è ricompreso nel valore standard degli animali che le utilizzano. Le superfici prative codice SIAN 336, 382 e 899) ai fini del calcolo della Dimensione Economica, sono valorizzate solo se, nell’ambito dell’azienda di riferimento, la loro produzione complessiva è superiore al fabbisogno zootecnico aziendale. In base alle esperienze ed agli studi effettuati, in Valle d’Aosta la produzione media dei prati è pari a circa 70 q di sostanza secca per ettaro. Ogni UBA consuma giornalmente circa 12 Kg di sostanza secca. In un anno un ettaro di superficie a prato può mantenere quindi 1.6 UBA (7000 kg/ha : 4380 kg/UBA). Ad esempio, in un’azienda con patrimonio zootecnico su base annua di 2 UBA a fronte di una superficie di 10 ettari di prato, ai fini del calcolo della PS potranno pertanto essere valorizzati 8.75 ha di prato derivanti dal seguente calcolo: 10 ha – 2 UBA/1.6 UBA/ha.
Per il calcolo della consistenza in UBA le categorie di riferimento sono quelle riportate nella tabella sui tassi di conversione in unità di bestiame adulto di cui al regolamento (UE) 808/2014 come modificata dal regolamento (UE) 669/2016. Nel dettaglio le categorie da considerare sono le seguenti:

- Bovini
 - età inferiore a 6 mesi: 0,4 UBA
 - età compresa fra 6 mesi e 2 anni: 0,6 UBA
 - età superiore a 2 anni: 1 UBA
- Ovicaprini
 - 0.15 UBA
- Equini
 - età superiore a 6 mesi: 1 UBA
- Altri animali. Per analogia con gli indici di cui sopra sono adottati i seguenti coefficienti di conversione:
 - alpaca: 0.15 UBA
 - renne, lama, cervi: 0.6 UBA

2. **Orto familiare.** Le superfici ad orto familiare non determinano produzione standard.
3. **Zafferano.** La produzione standard è assimilata alle piante officinali
4. **Bovini, maschi e femmine, di età inferiore all'anno.** La PS relativa a tale categoria è presa in considerazione solo se il numero di capi è maggiore al numero dei bovini femmina di età superiore ai 3 anni presenti in azienda.
5. **Ovicaprini, maschi e femmine, di età inferiore all'anno.** La PS relativa a tale categoria è presa in considerazione solo se il numero di capi è maggiore al numero degli ovicapri femmina di età superiore all'anno presenti in azienda.
6. **Lattonzoli.** La PS relativa a tale categoria sono prese in considerazione solo se l'azienda non detiene scrofe.
7. **Cinghiali.** La PS è assimilata a quella dei suini.
8. **Elicoltura.** La PS è assimilata ai valori indicati dalle tabelle delle regioni Marche e Toscana.

Tabella “Produzioni standard”

Rubrica	Descrizione	UM	euro
D01	Frumento tenero	Ha	672
D02	Frumento duro	Ha	827
D03	Segale	Ha	567
D04	Orzo	Ha	709
D05	Avena	Ha	606
D06	Mais	Ha	1.036
D08	Altri cereali da granella (sorgo, miglio, panico, farro, ecc.)	Ha	1.168
D09	Legumi secchi (fava, favette, cece, fagiolo, lenticchia, ecc.)	Ha	1.359
D9A	Piselli, fave, favette e lupini dolci	Ha	1.607
D9B	Legumi diversi da piselli, fave, favette e lupini dolci	Ha	1.114
D10	Patate (comprese le patate primaticce e da semina)	Ha	7.250
D11	Barbabietola da zucchero (escluse le sementi)	Ha	3.228
D12	Sarchiate da foraggio (bietola da foraggio, ecc.)	Ha	1.512
D34	Piante aromatiche, medicinali e spezie	Ha	20.000
D35	Altre piante industriali	Ha	1.200
D14A	Ortaggi freschi in pieno campo	Ha	12.529
D14B	Ortaggi freschi in orto industriale	Ha	12.710
D15	Ortaggi freschi in serra	Ha	39.928
D16	Fiori e piante ornamentali in piena campo	Ha	19.202
D17	Fiori e piante ornamentali in serra	Ha	100.600
D18A	Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.)	Ha	920
D18C	Erbaio di mais da foraggio	Ha	1.019
D18D	Erbaio di leguminose da foraggio	Ha	1.289
D18B	Erbai di altri cereali da foraggio diversi da mais da foraggio	Ha	1.034
D19	Sementi e piantine per seminativi (sementi da prato, ecc.)	Ha	6.000
D20	Altri colture per seminativi (compresi affitti sotto l'anno)	Ha	1.482
D21	Terreni a riposo senza aiuto	Ha	0
F01	Prati permanenti e pascoli	Ha	603
F02	Pascoli magri	Ha	198
G01A	Frutta fresca di origine temperata	Ha	4.967
G01B	Frutta di origine subtropicale	Ha	6.849
G01D	Piccoli frutti	Ha	9.533
G01C	Frutta per frutta a guscio	Ha	3.821
G02	Agrumeti	Ha	3.528
G03A	Oliveti per olive da tavola	Ha	1.642
G03B	Oliveti per olive da olio	Ha	1.276
G04A	Vigneti per uva da vino di qualità (DOP e IGP)	Ha	15.929
G04B	Vigneti per uva da vino comune	Ha	9.632
G04C	Vigneti per uva da tavola	Ha	3.921
G04D	Vigneti per uva passita	Ha	10.500
G05	Vivai (semenzai e piantonai)	Ha	42.000
G06	Altre colture permanenti	Ha	1.524

G07	Colture permanenti in serra (frutteti sotto serra, ecc.)	Ha	23.200
I02	Funghi coltivati sotto copertura (superficie di base)	100 mq	4.808
J01	Equini in complesso (di tutte le età)	Nr capi	693
J02	Bovini maschi e femmine meno di 1 anno	Nr capi	737
J03	Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	Nr capi	465
J04	Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni	Nr capi	418
J05	Bovini maschi di 2 anni e più	Nr capi	479
J06	Giovenche di 2 anni e più	Nr capi	398
J07	Vacche lattifere	Nr capi	1.365
J08	Altre vacche (vacche nutrici, vacche da riforma)	Nr capi	581
J09A	Pecore	Nr capi	200
J09B	Altri ovini (arieti, agnelli)	Nr capi	189
J10A	Capre	Nr capi	260
J10B	Altri caprini	Nr capi	113
J11	Lattonzoli < 20 Kg	Nr capi	330
J12	Scrofe da riproduzione > 50 Kg	Nr capi	1.845
J13	Altri suini (verri e suini da ingrasso > 20 Kg)	Nr capi	709
J14	Polli da carne – broilers	centinaia capi	2.157
J15	Galline ovaiole	centinaia capi	3.353
J16A	Tacchini	centinaia capi	6.165
J16B	Anatre	centinaia capi	1.678
J16B	Oche	centinaia capi	1.678
J16C	Struzzi	centinaia capi	1.178
J16D	Altro pollame (faraone, ecc.)	centinaia capi	1.178
J17	Coniglie fattrici	Nr capi	65
J18	Api	Nr Alveari	44

Allegato III - Documentazione generale e specifica

Ai fini della presentazione della documentazione sono reperibili sul sito istituzionale e disponibili presso lo sportello unico modelli appositamente predisposti.

1. Documentazione da allegare alle domande di aiuto

1.1 Documentazione generale essenziale per la ricevibilità della domanda

La domanda deve contenere:

- a) modello di dichiarazione contenente le autocertificazioni, le prese d'atto degli impegni previsti dall'adesione alla domanda e le eventuali deleghe;
- b) quadro economico riepilogativo delle voci di spesa proposte ad aiuto, in conformità al piano degli investimenti inoltrato in allegato alla domanda d'aiuto della sottomisura 6.1.

1.2 Documentazione specifica per tipologia di intervento

Di seguito sono elencati i documenti da allegare distinti per tipologia di intervento.

- A1) Costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati rurali e delle relative opere edili ed impiantistiche**
- A2) Sistemazione e miglioramento dei terreni agrari volta ad assicurare la regimazione delle acque, la stabilità dei versanti e la percorribilità delle macchine, compresa la viabilità interna aziendale**
- A3) Impianti di colture poliennali (vite e fruttiferi)**
- A4) Costruzione e sistemazione di canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione**
- A5) Realizzazione e sistemazione di acquedotti rurali ad uso potabile e per l'abbeveraggio del bestiame**
- A6) Interventi di miglioramento della viabilità rurale, inclusa la costruzione e sistemazione di monorotaie, di teleferiche e di fili a sbalzo che sostituiscono detta viabilità rurale**
- A7) Realizzazione di impianti idroelettrici e di biogas**
 - relazione tecnica, controfirmata dal professionista abilitato e iscritto in un albo professionale, descrittiva dell'intervento proposto;
 - elaborati progettuali;
 - permesso di costruire (vedi disposizioni su documentazione di perfezionamento, punto 13.4);
 - documentazione attestante il possesso dei beni oggetto di agevolazione a seconda di quanto disciplinato nel bando per tipologia di intervento (vedi disposizioni su documentazione di perfezionamento, punto 13.4);
 - computo metrico ed estimativo, controfirmato da tecnico abilitato, debitamente suddiviso tra le iniziative proposte ad aiuto, voci di costo ammissibili, eventuali analisi di stima, indicazione delle eventuali lavorazioni in economia eseguite direttamente dall'azienda laddove ammissibili;
 - attestazione della ragionevolezza della spesa per attrezzatura ed impianti fissi, eventuali voci di costo o offerte formulate da ditte specializzate per particolari

categorie di opere non previste dagli elenchi prezzi ufficiali mediante la presentazione della documentazione elencata ai seguenti punti C1) e C2).

B) Acquisto beni immobili

- copia conforme del contratto preliminare di compravendita registrato;
- attestazione da parte di un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale o di un organismo debitamente autorizzato, in cui si dimostri che il prezzo di acquisto degli immobili (residenza dell'imprenditore e relativi annessi esclusi) non sia superiore al valore di mercato;
- modello di autocertificazione inerente al possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 7.3.4 e 7.3.6;
- dichiarazione circa la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente oppure specificazione degli elementi di non conformità da regolarizzare entro la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

C1) Acquisto di macchine, attrezzi agricoli, impianti, arredi (funzionali alla commercializzazione dei prodotti aziendali) e attrezzature, inclusi i programmi informatici

C2) Realizzazione e miglioramento d'impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica (eolico e fotovoltaico) o termica (solare e biomasse)

- preventivi, intestati al beneficiario, da rilasciarsi da almeno tre ditte in concorrenza. Nel caso in cui la spesa ammissibile è determinabile mediante applicazione di costi unitari massimi riportati su listino è sufficiente un unico preventivo;
- relazione in merito all'adeguatezza tecnica e dimensionale della fornitura illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido (a firma di un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale se la scelta non ricade sul preventivo più basso, nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti e di acquisizioni di beni altamente specializzati);
- eventuale permesso di costruire a nome del beneficiario e documentazione attestante il possesso dei beni oggetto di agevolazione a seconda di quanto disciplinato nel bando per tipologia di intervento (vedi disposizioni su documentazione di perfezionamento, punto 13.4);
- nel caso di acquisto di macchine o attrezzi usati, non è necessario produrre tre preventivi, ma deve essere dimostrato tramite relazione che l'acquisto è vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale equivalente nuovo e che le caratteristiche dello stesso siano adeguate all'esigenze dell'intervento e conformi alle normative vigenti.

D) Spese notarili per accorpamenti fondiari

- planimetria catastale dei terreni interessati all'arrotondamento fondiario;
- 3 preventivi di spesa a firma di studi notarile.

E) Documentazione integrativa per attività di trasformazione e commercializzazione

- attestazione a firma del richiedente che i prodotti ottenuti rientrano fra quelli dell'allegato I al TFUE e che l'attività di trasformazione aziendale interessa o interesserà prodotti provenienti per il 50% dall'azienda.

F) Documentazione integrativa per realizzazione e miglioramento d'impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica (biogas, irriguo, eolico e fotovoltaico) o termica (solare e biomasse)

- relazione tecnica redatta da termotecnico o figura equiparata dimostrante che:
 - ✓ l'energia prodotta, elettrica o termica, è in prevalenza destinata all'attività produttiva, con evidenziazione puntuale dei fabbisogni energetici aziendali;
 - ✓ non sono utilizzate colture dedicate nel caso di impianti a biogas e siano alimentati in prevalenza con biomassa legnosa prodotta in azienda nel caso di biomasse;
 - ✓ gli impianti a biomassa e a biogas garantiscono un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%.

G) Documentazione integrativa per interventi irrigui

- relazione tecnica che evidenzi il soddisfacimento della condizione di risparmio idrico potenziale almeno pari al 25%, nel caso di modifica sostanziale della tipologia di impianto (da scorrimento a pioggia o a goccia e da pioggia a goccia), e pari al 15% nel caso di sola razionalizzazione di impianti esistenti.

H) Documentazione integrativa per impianti idroelettrici

- subconcessione ad uso idroelettrico (vedi disposizioni su documentazione di perfezionamento, punto 13.4).

I) Documentazione integrativa impianti di colture poliennali (vite e fruttiferi)

- per il solo impianto di vigneti attestazione circa il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di potenziale viticolo, con particolare riferimento al possesso, da parte dei beneficiari degli aiuti, delle autorizzazioni di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 (vedi disposizioni su documentazione di perfezionamento, punto 13.4).

L) Documentazione integrativa per gli investimenti collettivi

- relazione vertente sulla destinazione ad uso comune dell'investimento che dimostri:
 - ✓ la ricaduta dei vantaggi in capo a ciascuna azienda associata;
 - ✓ il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali di ciascuna azienda agricola;
- copia dell'atto scritto dal quale risulti:
 - ✓ che l'investimento viene proposto da almeno 3 aziende agricole associate su base volontaria;
 - ✓ l'impegno degli associati a realizzare il programma di investimento comune;
 - ✓ l'impegno degli associati a mantenere gli obblighi previsti per il periodo vincolato.

M) Spese generali

- quadro riepilogativo e descrittivo delle differenti spese generali, per le quali si intende accedere ad aiuto, ripartite fra le voci di spesa proposte a finanziamento (punto 6.1).

2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

2.1 Domanda di anticipo

Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa contratta con un istituto di credito o assicurativo, a favore della organismo pagatore, corrispondente alla 100% dell'importo anticipato;
- dichiarazione della data di avvio dell'intervento sottoscritta dal beneficiario.

2.2 Domanda di acconto/saldo

Alla domanda di pagamento di acconti o saldo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione in riferimento alla tipologia dell'investimento:

- A1) Costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati rurali e delle relative opere edili ed impiantistiche**
- A2) Sistemazione e miglioramento dei terreni agrari volta ad assicurare la regimazione delle acque, la stabilità dei versanti e la percorribilità delle macchine, compresa la viabilità interna aziendale**
- A3) Impianti di colture poliennali (vite e fruttiferi)**
- A4) Costruzione e sistemazione di canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione**
- A5) Realizzazione e sistemazione di acquedotti rurali ad uso potabile e per l'abbeveraggio del bestiame**
- A6) Interventi di miglioramento della viabilità rurale, inclusa la costruzione e sistemazione di monorotaie, di teleferiche e di fili a sbalzo che sostituiscono detta viabilità rurale**
- A7) Realizzazione di impianti idroelettrici e biogas**
 - attestazione data di avvio dell'intervento o copia della scia edilizia;
 - contabilità dei lavori affidati a terzi redatta mediante l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva o dei prezzi contrattuali qualora siano più favorevoli del prezziario, debitamente suddivisa tra le voci di spesa ammesse (vedi tabella lavori iniziale) e per singole categorie di opere (edili, serramenti, impiantistica, ecc.);
 - rendicontazione delle eventuali opere eseguite in economia diretta laddove ammissibili;
 - fatture descrittive delle opere, delle forniture effettuate o delle spese generali (imponibile ammesso maggiore di € 100,00);
 - giustificativi di quietanza riferibili a pagamenti a valere sul conto dedicato;
 - mod. F24 per ritenute d'acconto su spese generali;
 - schema riepilogativo dei giustificativi di spesa riferibili alla contabilità lavori controfirmato dal direttore lavori e dal beneficiario;

- documentazione progettuale di eventuali varianti;
- nella domanda di pagamento a saldo certificato di agibilità/abitabilità dei locali ammessi a finanziamento o titolo equipollente.

B) Acquisto beni immobili

- copia atto notarile d'acquisto conforme all'originale o autenticata dal funzionario ricevente;
- fatture relative alle spese generali;
- giustificativi di quietanza riferibili a pagamenti a valere sul conto dedicato;
- mod. F24 per ritenute d'acconto su spese generali;
- eventuale relazione tecnica sull'effettuazione delle opere di miglioria finalizzate al raggiungimento dei requisiti minimi igienico sanitari e conformità alla normativa urbanistica;
- certificato di agibilità/abitabilità dei locali ammessi a finanziamento o documentazione equipollente;

C1) Acquisto di macchine, attrezzi agricoli, impianti, arredi (funzionali alla commercializzazione dei prodotti aziendali) e attrezzature, inclusi i programmi informatici

C2) Realizzazione e miglioramento d'impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica (biogas, eolico e fotovoltaico) o termica (solare e biomasse)

- fatture descrittive della fornitura effettuata e delle eventuali spese generali;
- giustificativi di quietanza riferibili a pagamenti a valere sul conto dedicato;
- mod. F24 per ritenute d'acconto su spese generali;
- documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza della fornitura effettuata (certificazioni di conformità, di sicurezza, ecc.);
- eventuale documentazione attestante il possesso dei beni (certificato di proprietà, immatricolazione, ecc.);
- eventuale agibilità o autorizzazione sanitaria dei locali oggetto dell'investimento;
- attestazione data di avvio dell'intervento o copia della scia edilizia, laddove previsto;

D) Impianti di colture poliennali (vite e fruttiferi)

- etichettatura, ove necessaria, del materiale di moltiplicazione utilizzato attestante il rispetto delle norme fitosanitarie di qualità.

E) Spese notarili per accorpamenti fondiari

- atto notarile;
- fattura notarile quietanzata.

F) Investimenti collettivi

- attestazione di avvenuta registrazione dell'atto costitutivo.

Allegato IV - Parametri tecnico, economico e aziendali da applicarsi per la valutazione della congruità delle specifiche progettuali o delle forniture.

Al fine dell'ammissibilità a contributo ogni intervento proposto deve risultare congruo dal punto di vista delle specifiche progettuali in funzione dell'ordinamento colturale e dell'entità dell'azienda proponente. La verifica della congruità viene effettuata in fase di istruttoria sulla base delle indicazioni di seguito riportate e distinte per tipologia di intervento. I casi non rientranti nelle casistiche analizzate saranno valutati in fase di istruttoria dalla commissione tecnica tenuto conto della relazione del tecnico istruttore.

L'ordinamento colturale e l'entità dell'azienda di riferimento per la verifica istruttoria di congruità è quella risultante dalle previsioni finali del piano aziendale.

Tale valutazione in prospettiva non può, tuttavia, essere effettuata ai fini del rilascio del parere di razionalità per la realizzazione di:

- nuovi complessi aziendali;
- singoli annessi rurali non pertinenziali al complesso principale.

Per tali interventi i requisiti minimi devono già essere in possesso del giovane agricoltore.

A) Costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati rurali e delle relative opere edili ed impiantistiche

La congruità delle specifiche progettuali risulta essere adeguata qualora gli investimenti previsti nel piano aziendale posseggano i requisiti progettuali/aziendali richiesti al fine dell'ottenimento del parere di razionalità o l'intervento abbia ottenuto il parere di razionalità in riferimento al manuale degli standard costruttivi per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi di cui alla L.R. n. 11/1998, lettera e) – comma 2 – art. 22. Al fine del finanziamento le seguenti tipologie edilizie, devono, inoltre, rispondere alle seguenti condizioni:

- i locali di deposito e ricovero di macchine e attrezzi di nuova costruzione o oggetto di ampliamento devono essere collocati nelle aree pertinenziali del complesso aziendale di allevamento, delle strutture di trasformazione prodotti aziendali di proprietà del beneficiario o essere adiacenti ai fondi adibiti alle colture specializzate aziendali;
- i ricoveri per il foraggio devono essere asserviti a complessi aziendali d'allevamento;
- gli interventi edili relativi ad attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari devono interessare manufatti collocati nel complesso aziendale d'allevamento. Fanno eccezione gli interventi su strutture esistenti già di proprietà dell'azienda e gli eventuali punti vendita mobili;
- gli interventi edili su strutture di allevamento esistenti di fondovalle e mayen sono ritenuti congrue qualora il foraggio prodotto dall'azienda consenta il mantenimento del 25% dei capi stabulabili nella struttura oggetto d'intervento, rispettivamente, per 210 giorni o per 50 giorni in base alle tabelle contenute nel manuale degli standard costruttivi;
- gli interventi edili su strutture di allevamento esistenti d'alpeggio sono ritenuti ammissibili esclusivamente qualora l'utilizzazione a pascolo dei fondi aziendali consenta il mantenimento dei capi stabulabili per 100 giorni estivi, in base alle tabelle contenute nel manuale degli standard costruttivi; nel caso di singolo tramuto di una linea di monticazione i giorni minimi di mantenimento sono pari a 30.

Le aziende richiedenti interventi edili relativi ad attività di trasformazione e commercializzazione devono, inoltre, rispondere alle seguenti caratteristiche dimensionali.

Tipologia di azienda	Entità dell'allevamento o superficie minima in mq richiesta
zootecnica (settore lattiero-caseario)	25 UBA o 8 UBA ovi-caprine lattifere
frutticoltura, viticoltura, piante officinali	15.000 mq
orticoltura (le colture in serra sono computate il doppio)	10.000 mq
patate	20.000 mq
piccoli frutti	7.000 mq
produzioni vegetali miste di cui sopra (di cui almeno 5.000 mq di colture diverse da patate)	15.000 mq

Per interventi riguardanti la diversificazione delle produzioni aziendali, il recupero/utilizzo di manufatti esistenti, la strutturazione di aziende agrituristiche o di quelle già operanti nel settore da più di tre anni i requisiti di cui sopra sono ridotti del 50%.

B) Acquisto di fabbricati rurali e delle relative opere edili ed impiantistiche

L'immobile acquistato risulta essere congruo e adeguato alle necessità aziendali qualora:

- nel caso di acquisti di interi complessi aziendali destinati ad allevamento, il dimensionamento aziendale giustifichi il mantenimento per 210 giorni di stabulazione di almeno il 50% dei capi stabulabili;
- nel caso di acquisto di singoli annessi o di strutture per la conservazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni vegetali, la SAU giustifichi almeno il 50% della superficie utile netta oggetto di acquisto.

Le verifiche tecnico dimensionali di cui sopra sono effettuate tenendo conto dei parametri indicati nel manuale degli standard costruttivi.

C) Acquisto beni mobili

La verifica della congruità in merito all'acquisto di beni mobili riferibili all'attività primaria viene fatta in riferimento ai parametri dimensionali di cui alla tabella in allegato VII.

Nel caso di attrezzature relative ad attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono presi a riferimento i valori di cui alla tabella del punto A) precedente.

D) Impianti di colture poliennali (vite e fruttiferi)

Un impianto di colture poliennali è ritenuto congruo se di dimensione superiore a 1.000 mq in caso di vigneto e frutteto e 500 mq in caso di piccoli frutti. Tale limite di superficie di investimento minimo non si applica alle aziende già in possesso rispettivamente di 1.000 e 500 mq.

E) Realizzazione e miglioramento d'impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica (biogas, eolico e fotovoltaico) o termica (solare e biomasse)

Nel caso di impianti idroelettrici a isola a servizio di alpeggi la potenza massima ritenuta congrua e ammissibile a finanziamento, espressa in kilowatt (kW), è definita in relazioni alle classi di consistenza del bestiame, secondo la seguente tabella.

Bestiame	bestiame improduttivo	meno di 20 vacche	da 20 a 39 vacche	da 40 a 59 vacche	oltre 60 vacche
Classe di kW	fino a 3 kW	fino a 5 kW	fino a 8 kW	fino a 10 kW	fino a 12 kW

Per la verifica di tali limiti si prende a riferimento il minor valore tra la potenza massima producibile, desumibile dal disciplinare di subconcessione, e la potenza nominale ("di targa") del gruppo generatore installato. Il locale atto a ospitare il gruppo generatore è ritenuto congruo per una dimensione massima di 9 mq.

Nel caso di impianti solari termici i sistemi devono essere dotati di boiler di accumulo installato all'interno dell'edificio. Non sono ammessi gli interventi che presentano uno scostamento rispetto all'azimut (quale orientamento dei collettori rispetto al sud) maggiore di 90°. La superficie di apertura dei collettori installabili è ammessa in funzione del fabbisogno termico dell'attività produttiva e di trasformazione, nel limite massimo di 8 mq complessivi.

Per quanto riguarda la posa di pannelli fotovoltaici, nel caso di impianti stand alone la capacità di accumulo delle batterie deve essere di almeno 1600 Ah per unità di potenza di picco, espressa in kWp.

F) Spese notarili per accorpamenti fondiari

Tale intervento è ritenuto congruo a condizione che:

- l'accorpamento riguardi terreni agricoli situati nelle zone agricole dei piani regolatori generali comunali vigenti;
- i terreni oggetto di acquisizione siano confinanti con terreni agricoli già di proprietà del richiedente;
- l'acquisizione consenta la costituzione di un fondo agricolo di almeno 1.000 metri quadrati e i terreni oggetto di acquisizione abbiano una superficie complessiva non inferiore a 200 metri quadrati.

Allegato V - Ragionevolezza dei costi

Ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria ogni richiedente che intende avanzare una richiesta di aiuto pubblico è tenuto a individuare una spesa congrua e ragionevole.

La verifica della congruità e della ragionevolezza della spesa proposta sarà effettuata in conformità alle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e tenuto conto di quanto di seguito indicato.

I costi che compongono il quadro economico di ammissibilità delle varie voci di spesa (punto 6.1) oggetto di richiesta di aiuto devono essere declinati come segue:

- a) costi per opere a terzi (oneri di sicurezza compresi) ed eventuali opere in economia diretta da parte dell’azienda nel limite dei rispettivi costi unitari massimi o del prezzario di riferimento, debitamente suddivisi tra le differenti lavorazioni oggetto di specifica rendicontazione di costo e sistemazioni esterne;
- b) acquisti e messa in opera di attrezzature, macchinari, arredi, impianti fissi e mobili nel limite di eventuali costi unitari massimi o del preventivo ritenuto ragionevole in fase istruttoria;
- c) acquisto di beni immobili;
- d) spese generali.

Le verifiche della ragionevolezza per tipologia di costo comporta quanto segue.

1. Costi per opere a terzi

Il costo delle opere è calcolato in riferimento al più recente elenco prezzi approvato dall’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica (di seguito indicato come elenco prezzi regionale) e di elenchi prezzi integrativi. Eventuali voci di costo o offerte formulate da ditte specializzate, per particolari categorie di opere non previste dagli elenchi prezzi di cui sopra, sono valutate in riferimento ai prezzi riportati con specifiche analisi di stima effettuate in riferimento al prezzario regionale o fornendo preventivi da rilasciarsi da almeno tre ditte in concorrenza. Analoga procedura può adottarsi in caso di interventi specifici o complessi quali: impianti elettrici, termici, idraulici, ecc. La richiesta e acquisizione di tali preventivi deve seguire quanto stabilito nel paragrafo successivo.

I prezzi contenuti nell’elenco prezzi di riferimento sono da intendersi come massimali laddove la spesa ammessa non è stata determinata sulla base dei costi unitari massimi.

2. Opere in economia effettuate dal beneficiario

Le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite dal beneficiario in qualità di imprenditore agricolo e/o forestale, dai suoi familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali senza rivolgersi a soggetti terzi ma gestendo in maniera diretta l’intervento e portandolo a termine con l’ausilio delle proprie dotazioni aziendali (utilizzo di macchine e materiale disponibile in azienda) possono essere ammesse ad agevolazione nel limite massimo di 45.000 euro.

Le prestazioni ammissibili ad incentivo sono le seguenti:

- fornitura di materiale già disponibile in azienda;
- utilizzo di macchinari aziendali;

- lavorazioni a carattere agronomico e forestale;
- esecuzione di murature di sostegno terra, livellamenti, drenaggi.

Ai fini della definizione degli importi ammissibili a contributo, il valore delle prestazioni in economia è determinato utilizzando l'elenco prezzi regionale di cui all'art. 42 della l. r. 12/1996 e successive modificazioni a cui si applicherà lo scorporo del 26,50%, per le spese generali e l'utile d'impresa non riconosciuti all'imprenditore agricolo.

Le attrezzature e le macchine operatrici utilizzate per i lavori in economia devono essere in carico all'azienda, anche attraverso una disponibilità temporanea. In tale caso deve essere prodotta idonea documentazione che ne dimostri il noleggio.

L'art.69 comma 1, lett. a) del Reg.(UE) n. 1303/2013 dispone che "il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione", perciò, la spesa pubblica dovrà essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

Quindi $A \leq (B - C)$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

Tale verifica potrà determinare la non ammissibilità delle spese per opere in economia.

I titoli abilitativi dei lavori eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo, dovranno riportare il nome del richiedente tra gli esecutori delle opere ammissibili a finanziamento. In caso contrario le spese per le opere in economia non saranno ammesse a contributo.

Nel computo metrico iniziale devono essere distinte le spese previste per le opere in economia dalle spese prestate da terzi per singola iniziativa proposta ad incentivo.

L'ammissibilità delle spese per le opere in economia, dipende dal rispetto delle seguenti condizioni:

- a. i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- b. i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture e i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda;
- c. il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente. A tal fine le rendicontazioni in economia devono consentire valutazioni comparative tra le voci "opere compiute" del prezzario regionale di riferimento, scorporato del 26.5%, o quello integrativo con la contabilità (ore in economia più materiali fatturati o forniti dall'azienda per singola lavorazione);
- d. le ore in economia rendicontate devono tenere conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere identificate nel costo orario dell'operaio comune (prezzario regionale) maggiorazioni escluse scorporato del 26,5%.
- e. le modalità di esecuzione degli interventi e gli attori delle stesse devono essere esplicitati nel certificato di regolare esecuzione.

Di seguito sono riportate alcune tabella che quantificano le ore necessarie per talune tipologie di intervento. Tali valori sono assunti come massimali e saranno utilizzati anche nel caso di opere eseguite da terzi.

Tabella n. 1 – Quantificazione delle ore per l’impianto di colture poliennali

Tipologia di intervento	Manodopera aziendale (ore/ha)	Macchine aziendali (ore/ha)
Impianto vigneto	1.235	43 (trattrice 51-80 HP)
Impianto frutteto	1.077	33 (trattrice 51-80 HP)
Impianto lampone	470	23 (trattrice 51-80 HP)
Impianto mirtillo e ribes	387	22 (trattrice 51-80 HP)
Esecuzione ciglione	400	400 (escavatore)

Nel caso di sistemi di coltivazione tradizionalmente utilizzati in Valle d’Aosta nella quantificazione delle ore è possibile sommare le ore necessarie per la realizzazione della pergola indicate nella tabella seguente.

Tabella n. 2 – Quantificazione delle ore per realizzazione dei sistemi a pergola

Tipologia di intervento	Manodopera aziendale (ore/1000 mq)
Pergola “bassa” tutto legno e pali sostegno in cemento	440
Pergola “bassa” a T tutto legno e pali portanti in cemento	95
Pergola “alta” tutta legno	150
Pergola “alta” ferro palo in cemento/legno	130

Tabella n. 3 – Quantificazione delle ore per la realizzazione di impianti di micro-irrigazione – Posa di tubi in polietilene ad alta densità (PEAD)

Diametro tubazioni	Manodopera aziendale (ore/m)
25	0,0665
32	0,0665
40	0,0886
50	0,0886
63	0,1107
75	0,1328
90	0,1549
110	0,1770

La tabella tiene conto del tempo necessario per la posa dei tubi e per la realizzazione del sistema di giunzione eseguito mediante manicotti a compressione in polipropilene; è inoltre compresa la posa di tutti i pezzi speciali necessari per il raccordo tra le tubazioni e le apparecchiature idrauliche. Le condotte saranno contabilizzate a metro lineare, misurate direttamente in opera secondo le lunghezze effettive delle tubazioni deducendo i manufatti ed i pozzetti.

Tabella n. 4 – Quantificazione delle ore per la realizzazione di impianti di micro-irrigazione – Posa di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD)

Diametro tubazioni	Tempi di posa (ore)
16/20 posata su terreno	0,0355
16/20 posata su filare	0,0530
20/25 posata su filare	0,0797

La tabella seguente indica le ore necessarie per la posa dei tubi contenenti i micro-irrigatori autocompensanti saldati all'interno della tubazione. Le condotte saranno contabilizzate a metro lineare, misurate direttamente in opera secondo le lunghezze effettive delle tubazioni.

Tabella n. 5 – Quantificazione delle ore per la realizzazione di impianti di micro-irrigazione – Collegamento dei pezzi speciali

Descrizione voci	Diametro o sezione (cm)	Tempi di montaggio (ore)
filtro a rete o a dischi in plastica	da 3/4" a 3"	1,0
filtro automatico a dischi in plastica	1 unità DN 50	2,0
	2 unità DN80	2,5
	3 unità DN 100	3,0
regolatore di pressione	da 3/4" a 1" 1/2	0,5
dosatore per fertilizzante	da 1" a 3"	1,0
scavo per posa tubazioni	sezione fino a 40x50	0,0721

3. Acquisti e messa in opera di attrezzature, macchinari, arredi, impianti fissi e/o mobili

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari e attrezzature al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario adottare una selezione del prodotto da acquistare basata sull'esame di almeno 3 preventivi di spesa intestati al beneficiario forniti da altrettante ditte in concorrenza, comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura. Qualora l'investimento ricomprenda forniture la cui ammissibilità ad aiuto è limitata da prezzi di riferimento, riportati sui listini di cui all'allegato VI, è possibile presentare per tali forniture unicamente il preventivo rilasciato dalla ditta fornitrice.

Il beneficiario deve, in rapporto alla consistenza aziendale, giustificare la scelta effettuata con una relazione in merito all'adeguatezza tecnica e dimensionale della fornitura. Se il preventivo scelto risulta essere quella con il prezzo più basso, tale relazione può essere prodotta a firma del beneficiario. Negli altri casi è necessaria una relazione tecnico-economica firmata da un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale.

La relazione deve illustrare i seguenti punti:

- analisi costi/benefici;
- qualità ambientali;
- costi operativi e di manutenzione;
- redditività;
- assistenza ai clienti e tecnica o date di consegna.

Nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali si intende ricorrere al medesimo fornitore, un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale deve predisporre una specifica relazione tecnica giustificativa indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare basandosi sugli aspetti sopra stabiliti.

Nel caso, invece, di acquisizioni di beni altamente specializzati deve essere predisposta una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità dello stesso.

Nel caso di sostituzione di macchine agricole e/o attrezzature che hanno già beneficiato di contributi ai sensi della legge regionale 32/2007 e per le quali non si è ancora concluso il periodo di ammortamento, in ottemperanza a quanto disciplinato dalla DGR 544/2012, fermo restando che l'intervento deve garantire il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità dell'azienda, l'acquisto proposto è ammissibile a condizione che siano restituite l'annualità non ammortizzate del precedente finanziamento.

4. Acquisto di beni immobili

La spesa ammissibile si determina in base all'importo contrattuale riportato sulla perizia asseverata qualora minore al valore di mercato del bene.

In ogni caso non si ritiene congrua l'ammissibilità di un importo contrattuale maggiore del costo unitario massimo stabilito per la costruzione a nuovo dell'immobile oggetto d'acquisto.

5. Spese generali

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono riconosciute, al fine della ragionevolezza della spesa, nel limite dei tassi forfettari massimi stabiliti.

Le spese generali comprendono:

- a) studi di fattibilità, perizie geologiche, relazioni tecniche propedeutiche all'investimento;
- b) la progettazione degli interventi proposti;
- c) l'assistenza tecnico/amministrativa nella gestione delle domande d'aiuto e di pagamento;
- d) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere comprese le competenze in materia di sicurezza;

- e) le pratiche catastali ed altre mansioni finalizzate all'ottenimento dell'agibilità dei fabbricati oggetto d'incentivazione;
- f) le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad un importo massimo di euro 200;
- g) spese per garanzie fideiussorie finalizzate all'accesso al credito necessario per la realizzazione degli investimenti approvati;
- h) le spese tecnico/contabili connesse all'acquisto di beni immobili;
- i) spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione).

Le spese generali, rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento, possono essere ammesse se attribuite alla pertinente attività per intero. In alternativa occorre applicare un preciso "criterio di imputazione" che determina il costo ammissibile applicando la quota millesimale di competenza dell'operazione ammessa ad aiuto rispetto al valore complessivo dell'intervento, al quale le spese generali si riferiscono. Tale quota millesimale viene conteggiata in riferimento alle specifiche contabilità lavori.

Le aliquote massime per determinare la ragionevolezza delle spese generali sono di seguito indicate e devono essere applicate per scaglioni:

Tipologia di intervento	Importo spesa ammessa	Percentuale spese tecniche
Interventi su beni immobili, impianti e attrezzatura fissa connessa	≤ 100.000 euro	12
	> 100.000 euro	8
Acquisto di beni mobili, immobili e di attrezzatura fissa non connessa a interventi edili	qualsiasi importo	2

L'ammontare delle spese generali ammesse secondo quanto indicato non può comunque essere maggiore rispetto a quanto determinabile tramite DM 17 giugno 2016, laddove applicabile.

Allegato VI - Costi unitari massimi e listini prezzi di riferimento

Tabella n. 1 – Costi unitari massimi – Costruzione interi complessi aziendali

Tipologia di intervento	Dimensione allevamento	Massimale (euro/UBA)
Nuova costruzione di interi complessi aziendali a servizio di azienda principale di fondo valle	fino a 14 UBA	16.400,00
	da 15 a 35 UBA	14.000,00
	superiore a 35 UBA	11.400,00
Nuova costruzione di interi complessi aziendali a servizio di alpeggi e mayen	fino a 24 UBA	7.200,00
	da 25 a 49 UBA	7.000,00
	da 50 a 80 UBA	6.600,00
	superiore a 80 UBA	6.000,00

Nel caso di interi complessi aziendali a servizio di azienda principale di fondo valle con allevamento a stabulazione libera, si applica una maggiorazione di 1.110,00 euro/UBA rispetto ai massimali sopra indicati.

Tabella n. 2 – Costi unitari massimi – Costruzione singoli annessi rurali e complessi per la trasformazione prodotti.

Tipologia di intervento	Tipologia di annesso	Massimale (euro/mq)
Nuova costruzione di singoli annessi rurali e complessi per la trasformazione prodotti.	Ricovero animali	800,00
	Interrati/Seminterrati	650,00
	Fuori terra	500,00
	Platea e vasca liquame con soletta di copertura o tettoia	450,00
	Platea e vasca aperta	200,00
	Tettoia aperta	200,00
	Uffici aziendali, spogliatoi, locali per lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti, locali per presentazione esposizione e vendita dei prodotti, ecc.	800,00

Tabella n. 3 – Costi unitari massimi – Ristrutturazione annessi rurali

Tipologia di intervento	Tipologia di annesso	Massimale (euro/mq)
Ristrutturazione annessi rurali	Ricovero animali	560,00
	Interrati/Seminterrati	455,00
	Fuori terra	350,00
	Platea e vasca liquame con soletta di copertura o tettoia	315,00
	Platea e vasca aperta	140,00
	Tettoia aperta	140,00
	Uffici aziendali, spogliatoi, locali per lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti, locali per presentazione esposizione e vendita dei prodotti, ecc.	560,00

Tabella n. 4 – Costi unitari massimi – Impianti idroelettrici

Tipologia di intervento	Parte dell'impianto	Massimale
Realizzazione di impianto idroelettrico nel limite massimo di 8.000,00 €/kW di potenza installata	Locale per ricovero gruppo generatore fuori terra (dimensione massima 9 mq)	650,00 €/mq
	Locale per ricovero gruppo generatore interrato (dimensione massima 9 mq)	500,00 €/mq
	Gruppo generatore (turbina, alternatore e quadro elettrico di controllo)	1.800,00 €/kW

I massimali indicati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 precedenti sono maggiorati dell'1% per ogni 100 metri di dislivello a partire dalla quota di 700 m s.l.m., fino alla quota di ubicazione del fabbricato.

Tali massimali, laddove espressi in metri quadrati, si intendono al lordo delle murature. Gli interventi su manufatti esistenti che interessano anche parti strutturali dell'edificio saranno valutati con i massimali stabiliti per la nuova costruzione. I costi per trasporti in elicottero o teleferica, nel caso d'interventi in luoghi non accessibili con strade carrabili, sempre relativi alle tabelle 1, 2, 3 e 4 precedenti, sono ammissibili nel limite del 35% dei costi ammessi.

I costi per le sistemazione delle aree pertinenziali agli edifici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 precedenti sono ammissibili nel limite del 10% del costo unitario massimo della nuova costruzione del fabbricato rurale oggetto d'intervento.

Tabella n. 5 – Listino prezzi di riferimento – Macchine e attrezzi agricoli

Tipologia di attrezzatura	Unità di misura	Prezzo di riferimento
Alimentatore mangime (fornitura e posa)	UBA	€ 420 xUBA
Andanatore, ranghinatore, voltafieno, girello, spandivoltafieno per trattore, motocoltivatore	kg	€ 10,055 x massa + € 767,00
Aratri per trattore	kg	€ 8,32 x massa + € 1.330,00
Barra falciante per trattore	kg	€ 12,10 x massa
Cisterna gasolio	kg	€ 6,00 x massa + € 350,00 per erogatore
Erpice snodato a strascico per trattori	kg	€ 6,04687 x massa + € 1.100,00
Falciatrice rotativa	kg	€ 12,1612 x massa
Falciatrice rotativa condizionatrice	kg	€ 15,314 per massa - € 3.040,00
Fresa per trattore	kg	€ 10,809 x massa - € 930,00
Impianto di mungitura fisso (fornitura e posa)	UBA	350,00 x UBA
Impianto di lattodotto (fornitura e posa)	UBA	780,00 x UBA
Nastro asporta letame per complessi < 30 UBA (fornitura e posa)	m	€ 240,00 x lunghezza
Nastro asporta letame per complessi > 30 UBA (fornitura e posa)	m	€ 175,00 x lunghezza
Rimorchio-autocaricante trainato	kg	€ 9,9424 x massa
Rotopressa a camera variabile	kg	€ 9,662 x massa
Rotopressa a camera fissa	Kg	€ 8,300 x massa
Tappeti in gomma (fornitura e posa)	mq	€ 60,00 x superficie

Tabella n. 6 – Listino prezzi di riferimento – Macchine agricole semoventi

Tipologia di macchina	Caratteristiche	Prezzo di riferimento
Trattori specializzati con cabina distinti per classe di potenza nominale espressa in kW. Nel caso in cui sia scelto il modello senza cabina il prezzo di riferimento è decurtato di euro 3.000,00. Nel caso di installazione di sollevatori anteriori, con relativa presa di potenza (PTO), il prezzo di riferimento è maggiorato di un importo pari a euro 2.800,00.	< 37 kW	€ 617,17 x potenza
	fra 38 e 80 kW	€ 577,05 x potenza

Nel caso di trattatrici specifiche (a titolo esemplificativo cingolate, snodate, a carreggiata stretta, reversibili, ecc.) per aziende orticole, frutticole e viticole, ai fini della verifica della congruità della spesa, in alternativa all'utilizzo della tabella di cui sopra, potranno essere trasmessi tre preventivi.

Tabella n. 7 – Listino prezzi di riferimento – Attrezzatura apistica

Attrezzatura apistica	Prezzo di riferimento
Arnie complete 10 telai	€ 83,00
Arnie complete 12 telai	€ 90,00
Arnie complete a cubo 10 telai	€ 78,00
Arnie complete a cubo 12 telai	€ 85,00
Arniete 6 telai	€ 43,00
Melario completo 6 telai	€ 13,00
Melario completo 10 telai	€ 18,00
Melario completo 12 telai	€ 20,00
Supporti posizionamento arnie	€ 75,00
Cassone tre scomparti	€ 170,00
Arniete per riproduzione	€ 42,00

Tabella n. 8 – Listino prezzi di riferimento – Collettori solari e pannelli fotovoltaici

Tipologia di attrezzatura	Unità di misura	Prezzo di riferimento
Collettori solari piani (fornitura e posa di tutti i componenti)	mq	€ 980,00 x superficie
Collettori solari sottovuoto (fornitura e posa di tutti i componenti)	mq	€ 1350,00 x superficie
Impianto fotovoltaico stand alone (fornitura e posa)	W	€ 7,00 x potenza di picco
Impianto fotovoltaico connesso alla rete (fornitura e posa)	W	€ 2,20 x potenza di picco

Tabella n. 9 – Listino prezzi di riferimento – Barbatelle

Tipologia di fornitura	Unità di misura	Prezzo di riferimento
Barbatelle	n	€ 1,73 x numero
Astoni	n	€ 5,50 x numero

Allegato VII - Tabella di congruità delle macchine agricole

Macchine e attrezzature agricole	Dimensione aziendale minima
Allattatrice automatica	L'azienda deve possedere almeno 20 vitelli per 3 mesi o 15 UBA ovi-caprine.
Allattatrice semplice	L'azienda deve possedere almeno 15 vitelli per 3 mesi o 10 UBA ovi-caprine.
Andanatore, ranghinatore, voltafieno, girello, spandivoltafieno per motofalciatrice o per motocoltivatore	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) di almeno 10.000 mq.
Andanatore, ranghinatore, voltafieno, girello, spandivoltafieno per trattore	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) di almeno 25.000 mq.
Aratri per motocoltivatore	Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 2.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq.
Aratri per trattori	Aziende con superficie a coltura specializzata (seminativi generici, orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 10.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq.
Aspiratore per castagne	Aziende con superficie indirizzata alla castanicoltura pari o superiore ad almeno 10.000 mq.
Atomizzatore al terzo punto o trainato	Aziende con superficie a coltura specializzata (piccoli frutti, viticoltura e frutticoltura) di almeno 5.000 mq.
Atomizzatore a spalle	Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 1.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq.
Barra falciante per motocoltivatore	La superficie minima di prato richiesta per l'accesso al contributo deve essere di almeno 5.000 mq.
Barra falciante per trattore	Aziende con superficie superiore a 25.000 mq di prato (asciutto, irriguo e arborato). La superficie a pascolo fertile e pascolo magro è esclusa. L'azienda deve possedere un trattore.
Botte per diserbo portata	Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 3.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq.
Caricatore a nastro per balle fieno	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq.
Caricatore anteriore per trattore	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 20.000 mq.
Caricatore posteriore (muletto)	Aziende a carattere prevalentemente frutticolo, orticolo e vitivinicolo, con superficie superiore a 5.000 mq.
Caricatore posteriore per trattore (Pala)	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 10.000 mq.
Carrello mungitore	Azienda con un carico di almeno 5 vacche da latte.
Carro miscelatore	L'azienda deve condurre almeno 12 ha di superficie a prato (asciutto, irriguo e arborato) e avere un carico UBA di almeno 40 UBA.
Chenillettes	Mezzo semovente dotato di cingoli condotto con operatore sul mezzo stesso e dotato di attacchi vari per l'utilizzo di differenti attrezzature. Indirizzato alle aziende con colture specializzate con superficie di almeno 5.000 mq.
Cimatrice per viticoltura	Aziende con superficie destinata a coltura specializzata in viticoltura di almeno 10.000 mq.
Cippatrici a motore	Azienda con almeno 30.000 mq di superficie a bosco oggetto di ordinari lavori di manutenzione.

Cippatrici al cardano	Azienda con almeno 30.000 mq di superficie a bosco oggetto di ordinari lavori di manutenzione. E' richiesto anche il possesso del trattore.
Cisterna gasolio	L'ammissibilità al finanziamento è stabilita sulla base dell'assegnazione del carburante agricolo agevolato per l'agricoltura o sulla stima dell'eventuale assegnazione nel caso in cui l'azienda non abbia mai presentato richieste.
Contenitori – bins	Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura e frutticoltura) di almeno 2.000 mq. L'azienda deve essere indirizzata alla commercializzazione diretta.
Defogliatore per viticoltura	Aziende con superficie destinata a coltura specializzata in viticoltura di almeno 10.000 mq.
Deumidificatore	Aziende con superficie destinata a coltura specializzata in coltivazioni di piante officinali e medicinali di almeno 5.000 mq.
Erpice snodato a strascico per trattori	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq.
Falciatrice rotativa	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq.
Falciatrice rotativa condizionatrice	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq.
Forbici per potatura a batteria	Aziende con superficie destinata a coltura specializzata (viticoltura e frutticoltura) di almeno 5.000 mq.
Fresa interra sassi	Aziende con superficie destinata a coltura specializzata (orticola) di almeno 5.000 mq.
Fresa per trattore	Aziende con superficie destinata a coltura specializzata (seminativa e orticola) di almeno 5.000 mq.
Legatrice a batteria	Aziende con superficie destinata a coltura specializzata (viticoltura e frutticoltura) di almeno 1.000 mq.
Motoagricola snodata	Aziende, con o senza bestiame, con SAU superiore a 10.000 mq. La superficie a pascolo fertile e pascolo magro è esclusa.
Motoagricola transporter	Aziende, con o senza bestiame, con SAU superiore a 25.000 mq. La superficie a pascolo fertile e pascolo magro è esclusa.
Motocarricola	Aziende con indirizzo vitivinicolo con almeno 2.000 mq di superficie, altre Aziende con SAU superiore a 5.000 mq.
Motocoltivatore completo di fresa	Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 1.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq.
Motocoltivatore (MC)	Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 1.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq.
Motocoltivatore con barra falciante	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 5.000 mq.
Motofalciatrice (fino a 8 CV)	Aziende a carattere prevalentemente foraggicolo (asciutto, irriguo, arborato, artificiale). La superficie minima di prato richiesta per l'accesso ai contributi deve essere di almeno 5.000 mq.
Motofalciatrice (sup. a 8 CV)	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq.
Motoranghinatore	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq.
Pacciamatrice	Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 1.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq.
Pompa per liquami al cardano	Azienda zootecnica. Le UBA allevate in azienda devono essere di almeno 10 unità.
Raccogli-imbaltatrice	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq.
Rastrello raccogli fieno	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq.
Refrigeratore del latte	Destinato ai produttori di latte che non è indirizzato alla trasformazione in fontina. L'azienda deve possedere un carico di bestiame pari o superiore ad almeno 10 UBA.

Ricovero mobile per vitelli (igloo)	L'azienda deve avere una rimonta di almeno 10 vitelli.
Rimorchio- dumper	Aziende a carattere zootecnico con superficie superiore a 25.000 mq di SAU. L'azienda deve detenere almeno 8 UBA. o non essere in possesso di concimaia idonea nelle vicinanze della stalla.
Rimorchio falcia/auto caricante	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq.
Rimorchio trasporto bestiame	Aziende zootecniche con un carico di almeno 20 UBA.
Rimorchio trattore cassone ribaltabile	Aziende a carattere zootecnico con superficie superiore a 25.000 mq di SAU e vitivinicole o frutticole con superfici superiori a 5.000 mq
Rimorchio-autocaricante trainato	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq.
Rimorchio-botte abbeveraggio	Aziende a carattere zootecnico con superficie superiore a 25.000 mq di SAU. L'azienda deve allevare almeno 10 UBA.
Rimorchio-pianale	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq. L'azienda deve possedere la rotopressa.
Rimorchio-pianale per cingolato o bins	Aziende con superficie a coltura specializzata (viticoltura e frutticoltura) di almeno 5.000 mq. L'azienda deve possedere un trattore cingolato o conferire a cooperative.
Rimorchio-spandiletame trainato	Aziende a carattere zootecnico con superficie superiore a 25.000 mq di SAU. Le UBA allevate in azienda devono essere di almeno 10 unità.
Rimorchio-spandiliquame trainato	Aziende a carattere zootecnico con superficie superiore a 25.000 mq di SAU. Le UBA allevate in azienda devono essere di almeno 10 unità.
Rotopressa	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq.
Scavafossi per motocoltivatore	Aziende a carattere prevalentemente foraggicolo con superficie inferiore a 25.000 mq di prato (asciutto, irriguo e arborato). La superficie minima di prato richiesta per l'accesso al contributo deve essere di almeno 5.000 mq. Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura e frutticoltura) di almeno 1.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq.
Scavafossi per trattore	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq. Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 5.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari ad almeno 1.000 mq.
Scavapatate a fila semplice	Azienda indirizzata alla produzione di patate con una superficie investita in tale coltura di almeno 3.000 mq.
Scavapatate con estrazione e calibratura	Azienda indirizzata alla produzione di patate con una superficie investita in tale coltura di almeno 20.000 mq.
Scavapatate plurima	Azienda indirizzata alla produzione di patate con una superficie investita in tale coltura di almeno 10.000 mq.
Semina patate	Azienda indirizzata alla produzione di patate con una superficie investita in tale coltura di almeno 5.000 mq.
Seminatrice a file	Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, frutticoltura) di almeno 5.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq.
Seminatrice per serra	Aziende con superficie a coltura specializzata in serra di almeno 2.000 mq.
Serra removibile	Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura). L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari ad almeno 1.000 mq. La serra deve avere una superficie di almeno 100 mq. Qualora la serra sia indirizzata alla produzione di trapianti la superficie è ridotta ad almeno 30 mq.
Silos	Azienda zootecnica con un carico di almeno 20 UBA.
Soffiatore	L'azienda deve condurre almeno 10.000 mq di superficie coltivata a frutta a guscio.
Solfatore spalleggiato	Aziende con superficie a coltura specializzata (piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura e frutticoltura) di almeno 1.000 mq.

Solfatore terzo punto	Aziende con superficie a coltura specializzata (piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura e frutticoltura) di almeno 5.000 mq.
Spandiconcime trainato o portato	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq.
Spollonatore	Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 1.000 mq. Aziende con superficie destinata a coltura specializzata in viticoltura di almeno 7.500 mq.
Taglia rotoballe	Aziende a carattere prevalentemente foraggicolo, con almeno 20 UBA, con superficie superiore a 25.000 mq di prato (asciutto, irriguo e arborato). La superficie a pascolo fertile e pascolo magro è esclusa.
Trapiantatrice	Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura in serra, piante medicinali e officinali,) di almeno 1.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq.
Travaglio per zoccoli o fecondazione	L'azienda deve allevare almeno 20 UBA.
Trattrice	<p>Tutte le aziende non possono avere nel parco macchine più di due trattrici. Nel caso di aziende ad indirizzo foraggicolo la potenza media espressa dal parco macchine aziendale, come risultante dalla posizione del libretto gasolio agricolo agevolato aumentato delle macchine oggetto della domanda di aiuto, non può superare i 12 kW nominali per ettaro di SAU aziendale escluse le superfici a pascolo. Le stesse aziende devono avere una SAU di almeno 2,5 ha, escluse le superfici a pascolo, e la potenza massima ammissibile per ogni trattrice è di 80 kw. Nel caso di aziende che gestiscono un alpeggio è autorizzato l'acquisto aggiuntivo di una trattrice di potenza massima pari 80 kW, che non rientra nel calcolo della potenza media aziendale. Nel caso di aziende che hanno una SAU di fondo valle, escluse le superfici a pascolo, superiore a 25 ha è autorizzato l'acquisto aggiuntivo di una trattrice di potenza massima pari 80 kW. Per le aziende a vocazione vitivinicola, frutticola, piccoli frutti, erbe officinali e altre colture specializzate la SAU minima richiesta è pari a 0,5 ha. La potenza nominale massima ammissibile è pari a 45 kW nel caso di aziende con una SAU da 0,5 a 2 ha e pari a 70 kW per le aziende di dimensione superiori. La chenillette è considerata alla pari del trattore in relazione al calcolo della potenza e al numero di trattori finanziabili per azienda.</p> <p>Si specifica che nei conteggi di cui sopra (calcolo della potenza del parco macchine aziendale e numero massimo di trattrici) si considerano esclusivamente le trattrici con meno di 10 anni. L'acquisto di una trattrice di potenza superiore a quanto determinato in precedenza è ritenuto congruo nella misura massima del 10%, fermo restando che la potenza eccedente non è ammessa ad agevolazione.</p>
Trincia per MC	Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 1.000 mq.
Trincia per trattore	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq. Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 5.000 mq.
Vangatrice per trattore	Aziende a carattere orticolo o vitivinicolo con superficie superiore a 5.000 mq.
Attrezzatura per apicoltura	
Arnie per riproduzione	Investimento finanziabile con un minimo di 15 arnie.
Attrezzature da laboratorio	Investimento ammissibile alle aziende agricole in possesso di un laboratorio temporaneo e/o definitivo regolarmente denunciato presso le autorità competenti.
Carriole porta arnie	Investimento finanziabile con un minimo di 35 arnie.
Cassone tre scomparti	Investimento finanziabile con un minimo di 15 arnie.
Muletti elevatori e gru	Investimento finanziabile con un minimo di 150 arnie.
Rimorchi	Investimento finanziabile con un minimo di 35 arnie.

La congruità di attrezzature non presenti nel precedente elenco saranno valutate in fase di istruttoria dalla commissione tecnica tenuto conto della relazione del tecnico istruttore, così come eventuali casi particolari e situazioni aziendali che non rientrano nei limiti previsti.